




Assemblea Regionale Siciliana

**QUADERNI  
LEGISLATIVI**

**Disciplina regionale  
degli  
appalti pubblici**  
Aggiornamento

*a cura di*  
Sebastiano Di Bella



QUADERNO  
1







# **AGGIORNAMENTO**

## **Disciplina regionale degli appalti pubblici\***

---

\* Aggiornato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 marzo 2005, n. 13

A cura dell'Incarico speciale Controllo parlamentare e testi unici

Dott. Sebastiano Di Bella, Direttore  
Dott. Renato Gullo, Consigliere parlamentare  
Sig.ra Laura Annolino, Coadiutore parlamentare

# Indice

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### **Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20**

*“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico”, articolo 76*

pag. 13

### **Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15**

*“Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum”, art. 62*

pag. 14

### **Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17**

*“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”, artt. 12, 27, 69, 81 e 126*

pag. 15

## STRUMENTI REGIONALI D’ATTUAZIONE

### PRESIDENZA DELLA REGIONE

#### **Decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14**

*“Regolamento dell’Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni”*

pag. 21

#### **Decreto presidenziale 19 luglio 2004**

*“Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni”*

pag. 25

#### **Decreto 8 settembre 2004**

*“Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 da applicare al personale in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile”*

pag. 30

#### **Decreto presidenziale 26 novembre 2004**

*“Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana”*

pag. 37

#### **Decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1**

*“Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici”*

pag. 38

## **ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

### **Decreto 1 agosto 2003**

*“Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7”*

pag. 43

### **Circolare 5 agosto 2003**

*“Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”. Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici”*

pag. 52

### **Decreto 3 ottobre 2003**

*“Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7”*

pag. 63

### **Circolare 5 novembre 2003**

*“Articolo 28 della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e certificato di regolare esecuzione”*

pag. 76

### **Circolare 15 gennaio 2004**

*“Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti dall’accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell’applicazione della normativa europea”*

pag. 78

### **Circolare 31 agosto 2004**

*“Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7”. Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici – Cauzione provvisoria per la partecipazione a gare per l’esecuzione di lavori pubblici”*

pag. 79

### **Decreto 2 dicembre 2004**

*“Nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto”*

pag. 80

### **Circolare 24 dicembre 2004**

*“Istituzione e gestione albo delle imprese di fiducia - Decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14 - Regolamento dell’Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni interne attuative”*

pag. 120

### **Decreto 2 febbraio 2005**

*“Approvazione dell’intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva”*

pag. 123



**Circolare 3 febbraio 2005**

*“Direttive inerenti l’individuazione dell’organo competente alla nomina del responsabile unico del procedimento”*

pag. 130

**Circolare 25 febbraio 2005, n. 688**

*“Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana, opere provvisionali e di sicurezza”*

pag. 134

**Circolare 4 marzo 2005, n. 1748**

*“Istituzione dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (art. 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall’art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7); personale delle segreterie tecniche amministrative”*

pag. 136

**Decreto 14 marzo 2005**

*“Disciplina per l’acquisto in economia di beni e servizi da parte dei dipartimenti dell’Assessorato dei lavori pubblici, dell’Osservatorio lavori pubblici e dell’Ufficio di Gabinetto”*

pag. 137

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE  
POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE  
LOCALI**

**Circolare 1 ottobre 2003, n. 13**

*“Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7”*

pag. 140

**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

**Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30**

*“Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali”, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9*

pag. 149



## **LEGISLAZIONE REGIONALE**



## LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.**

### **Art. 76**

*Abrogazioni e modifiche di norme*

*Omissis*

43. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:

"a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche". \*

*Omissis*

---

\* Cfr pag. 47 Disciplina regionale degli appalti pubblici – Testo base.

**LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 15\***

***Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.***

**Art. 62**

*Abrogazioni e modifiche di norme*

*Omissis*

23. Al comma 10 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le parole "31 dicembre 2005".

*Omissis*

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 novembre 2004, n. 47

## **LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 17\***

### ***Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.***

#### **Art. 12**

##### *Definizione delle pratiche per il condono edilizio*

1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48 (N.d.R. *recte*: 28 febbraio 1985, n. 47), recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.

3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.

4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2006, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.

#### **Art. 27**

##### *Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica*

1. Per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica, ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere alla locazione finanziaria come definita dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

*Omissis*

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2004, n. 56

#### **Art. 69**

##### *Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale*

1. All'articolo 12, sub articolo 17 bis, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.

4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004."

#### **Art. 81**

##### *Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali*

1. Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. (1)

#### **Art. 126**

##### *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7*

1. Al comma 4 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali".

2. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;"

3. Al comma 13 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "di competenza dell'amministrazione regionale" sono sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9."

4. Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo capoverso, dopo le parole "dall'ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l'opera.";



- b) al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.";
- c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,";
- d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti di interesse ultra provinciale".
5. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5, sub articolo 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo.".
6. Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni le parole "senza oneri" sono soppresse.
7. All'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo".
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:  
"3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".

*NOTA:*

(1) Vedi pag. 149



## **STRUMENTI REGIONALI D'ATTUAZIONE**



**DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004, n. 14\***

***Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.***

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Udito il parere n. 382/2003 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 23 giugno 2004;

Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Emana il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. E' istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

**Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale;

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno 2 anni, al registro prefettizio;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

**Art. 3**

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al ramo dell'Amministrazione regionale competente, corredandola con i seguenti documenti e certificati:

a) attestazione di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lett. a), certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 ottobre 2004, n. 42

contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lett. b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lett. c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di 150.000 Euro, ridotti del cinquanta %;

b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione regionale emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

#### **Art. 4**

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione regionale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

#### **Art. 5**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lett. d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

#### **Art. 6**

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
  - b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
  - d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
  - e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
  - f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
  - h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 7**

1. Almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'Amministrazione regionale spedisce, ad un minimo di 5 imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi-appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno 5 imprese, l'Amministrazione regionale può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

#### **Art. 8**

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2004\*

### ***Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.***

Il Presidente della regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Visti, in particolare, i commi 5 e 6 del predetto art. 20, che prevedono l'emanazione da parte del Presidente della Regione di un regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto;

Vista la proposta di regolamento-tipo dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Udito il parere n. 382/03 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 23 giugno 2004;

Emana il seguente regolamento-tipo:

#### ***Articolo unico***

E' emanato il regolamento-tipo sul cottimo-appalto deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 ottobre 2004, n. 42

## **Allegato**

### **REGOLAMENTO-TIPO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **Art. 1**

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del . . (1) per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

#### **Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

#### **Art. 3**

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al . . (1), corredandola con i seguenti documenti e certificati:

- a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di Euro 150.000, ridotti del 50%;
- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il . . (2) di ogni anno. Per l'Amministrazione regionale il provvedimento finale è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la

facoltà del . . (1) di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

#### **Art. 4**

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno (2). A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno (2). Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale (2) a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del . . (1) della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione. (G.U.R.S.).

#### **Art. 5**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
  - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
  - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
  - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
  - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

## **Art. 6**

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 7**

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte,. . .(1) spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del. . . (1). Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese,. . . (1) può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

#### **Art. 8**

1. Il presente regolamento-tipo sostituisce quello emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 e costituisce per l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile, il regolamento di cui all'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.

#### *Nota*

(1) Indicare l'ente.

(2) Indicare il termine per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale.

## DECRETO 8 settembre 2004\*

***Criteria di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, da applicare al personale in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile.***

Il Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile,

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94;

Considerato che all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale previa contrattazione decentrata;

Visto il decreto 1 agosto 2003 dell'Assessorato dei lavori pubblici, con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e percentuale del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02, e che costituisce "linee guida per l'amministrazione regionale";

Vista la nota prot. n. 2457 del 23 giugno 2004, con la quale è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali lo schema dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03;

Considerato che non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle stesse organizzazioni sindacali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva sopra riportati;

Decreta:

### **Art. 1**

Sono stabiliti, giusta comunicazione alle organizzazioni sindacali del 23 giugno 2004, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato al presente decreto.

### **Art. 2**

I criteri di cui all'art. 1 si applicano al personale in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile.

### **Art. 3**

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 settembre 2004, n. 40

## **Allegato**

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E 19 MAGGIO 2003, N. 7.

### **Art. 1**

#### *Ambito d'applicazione e definizione*

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito verrà indicata come "legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.
2. I presenti criteri si applicano al dipartimento regionale della protezione civile.

### **Art. 2**

#### *Destinazione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2. Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

### **Art. 3**

#### *Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione*

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 555 del 2 novembre 1999, come segue:
  - 1) per importi delle opere sino a Euro 1.000.000,00 1,50%;
  - 2) per importi delle opere sino a Euro 1.000.000,00 e sino a 5.000.000 di D.S.P. 1,40%;
  - 3) per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. 1,20%;
  - 4) importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P. 1,10%.Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.
- 3) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro: in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
- 4) I coefficienti di ripartizione, per le opere di importo inferiore a Euro 1.000.000,00, saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:
  - a) responsabile unico del procedimento 25%;
  - b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo 52%;
  - c) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori 18%;
  - d) collaboratori amministrativi 5%.
5. Le quote di cui ai punti a), b), c), e d) del precedente comma 4 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente decreto.
6. Per le opere di importo superiore a Euro 1.000.000,00 i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento 25%;
- b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo 48%;
- c) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori 22%;
- d) collaboratori amministrativi 5%.
7. Le quote di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato b) al presente.
8. Le prestazioni relative al punto b) dei commi 4 e 6 si intendono per le attività di seguito riportate:
- per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
  - per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento, in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
  - per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento e si intende ivi compreso l'incarico in corso d'opera, la revisione contabile totale e le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia.
9. Nel caso di lavori di somma urgenza il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote della progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A e B.
10. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote della progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A e B.
11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione costituiscono economia d'appalto.
12. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici, nelle fasi di progettazione e D.L., vengono incrementati del 25%.
13. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico venga affidato al collaudatore tecnico amministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%.

#### **Art. 4**

##### *Personale partecipante alla ripartizione del fondo. Procedure*

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. Il R.U.P. è nominato dal dirigente generale del dipartimento protezione civile, nell'ambito dell'organico dell'ente.
- Il R.U.P. è tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con l'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
- Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.



4. La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale sentito anche il R.U.P.
5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impegnare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
6. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
7. I R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al dirigente generale e/o al dirigente dell'ufficio periferico a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienza degli obblighi posti a suo carico il dirigente generale competente procede alla revoca motivata del mandato. Nel caso di uffici periferici la revoca è di competenza del dirigente generale su proposta del dirigente l'ufficio.
8. Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
9. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica ovvero insista sul territorio di più province, il R.U.P. è nominato dal dirigente generale su proposta motivata dei dirigenti degli uffici provinciali, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
10. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

## **Art. 5**

### *Distribuzione e ripartizione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La distribuzione del fondo è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P.
4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori e collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 50% dopo l'affidamento dei lavori e al 50% dopo il collaudo.
5. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
  - b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all'art. 2;
  - c) rinuncia all'incarico;

d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

6. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

#### **Art. 6**

##### *Penalità*

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.

2. E' facoltà del dirigente generale del dipartimento, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.

3. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionati non attribuiti allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale del dipartimento, sentito il R.U.P. o il dirigente dell'ufficio periferico.

4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

#### **Art. 7**

##### *Disposizione finale*

I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.

## Allegato A

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) Responsabile del procedimento	25%	E 0,00
Responsabile del procedimento	100%	0,2500 E 0,00
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo	52%	E 0,00
Progettazione preliminare	5%	0,0260 E 0,00
Progettazione definitiva	20%	0,1040 E 0,00
Progettazione esecutiva	30%	0,1560 E 0,00
Redazione piano di sicurezza	4%	0,0208 E 0,00
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	6%	0,0312 E 0,00
Direzione lavori	20%	0,1040 E 0,00
Contabilità	4%	0,0208 E 0,00
Collaudo	11%	0,0572 E 0,00
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	18%	E 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	18%	0,0324 E 0,00
Progettazione preliminare	7%	0,0126 E 0,00
Progettazione definitiva	38%	0,0684 E 0,00
Progettazione esecutiva	15%	0,0270 E 0,00
Direzione lavori e contabilità	22%	0,0396 E 0,00;
D) Collaboratori amministrativi	5%	E 0,00
Supporto al dirigente comp. alla form. progr. triennale	60%	0,0300 E 0,00
Trascrizione elaborati progettuali	35%	0,0175 E 0,00
Assemblaggio e copie elaborati progettuali	5%	0,0025 E 0,00

## Allegato B

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) Responsabile del procedimento	25%		E 0,00
Responsabile del procedimento	100%	0,2500	E 0,00
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo	48%		E 0,00
Progettazione preliminare	5%	0,0240	E 0,00
Progettazione definitiva	22%	0,1056	E 0,00
Progettazione esecutiva	34%	0,1632	E 0,00
Redazione piano di sicurezza	5%	0,0240	E 0,00
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	7%	0,0336	E 0,00
Direzione lavori	22%	0,1056	E 0,00
Contabilità	5%	0,0240	E 0,00
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	22%		E 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	18%	0,0396	E 0,00
Progettazione preliminare	7%	0,0154	E 0,00
Progettazione definitiva	38%	0,0836	E 0,00
Progettazione esecutiva	15%	0,0330	E 0,00
Direzione lavori e contabilità	22%	0,0484	E 0,00
D) Collaboratori amministrativi	5%		E 0,00
Supporto al dirigente comp. alla form. triennale	60%	0,0300	E 0,00
Trascrizione elaborati progettuali	35%	0,0175	E 0,00
Assemblaggio e copie elaborati progettuali	5%	0,0025	E 0,00

## DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2004\*

### ***Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana.***

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che prevede, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, l'adozione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici; Vista la nota n. 1709 del 5 ottobre 2004, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici propone l'adozione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 14 della

citata legge regionale n. 7/2002;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ha approvato definitivamente il prezzario unico per le opere pubbliche aggiornato nella Seduta del 15 settembre 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.353 del 29 ottobre 2004, con la quale su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è stato approvato il nuovo prezzario unico regionale

per i lavori pubblici;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del provvedimento presidenziale conseguenziale;

Decreta:

#### **Art. 1**

E' adottato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, nel testo allegato sotto la lettera "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 29 ottobre 2004, che costituisce parte integrante del presente decreto. (1)

#### **Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

**NOTA:**

(1) Vedi allegato "Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana".

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 dicembre 2004, n. 56 S.O.

## DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2005, n. 1\*

### ***Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.***

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 7/ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 18 ottobre 2004;

Visto il proprio decreto 3 novembre 2004 di emanazione del predetto regolamento;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con foglio 29 novembre 2004, n. 21, in ordine agli articoli 3 e 9 del predetto schema di regolamento;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo e legale n. 1806 - 226/A del 17 dicembre 2004, con la quale si propone l'adesione alle predette osservazioni;

Vista la nota n. 174 dell'11 gennaio 2005, con la quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha riformulato i predetti articoli 3 e 9 dello schema di regolamento secondo le osservazioni della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 12 gennaio 2005;

Visto l'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Emana il seguente regolamento:

#### **Art. 1**

##### *Ambito di applicazione - Definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori o l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Legge" la legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 ;
- b) per "Autorità" l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- c) per "Osservatorio" l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

#### **Art. 2**

##### *Commissioni provinciali e commissione centrale - Nomina, funzioni e trattamento economico*

1. Nel decreto presidenziale di nomina dei componenti le commissioni delle sezioni è indicato il presidente ed il vice presidente.

2. L'indennità annua lorda di funzione per il presidente della sezione provinciale è fissata in euro 51.000; l'indennità annua lorda di funzione per i componenti di ciascuna sezione provinciale è fissata in euro 30.000.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 gennaio 2005, n. 1

### **Art. 3**

#### *Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa - Nomina e trattamento economico*

1. Il dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici nomina con apposito provvedimento i membri di ciascun ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, i quali sono scelti tra soggetti di riconosciute competenza e professionalità in materia di lavori pubblici.
2. Essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97 .
3. L'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa:
  - a) cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni della commissione e ne custodisce gli atti;
  - b) cura l'istruttoria e formula proposte per l'espletamento dei sub-procedimenti di verifica delle offerte anomale e degli altri provvedimenti di competenza della commissione.
4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.
5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 .
6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

### **Art. 4**

#### *Adempimenti relativi alla celebrazione della gara*

1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa nomina per ciascun procedimento di selezione un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara il cui nominativo deve essere indicato nel bando.
2. Ove la gara sia relativa ad un appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, immediatamente dopo la scadenza del termine di partecipazione, il dirigente preposto nomina una sub commissione di verifica delle eventuali offerte anomale mediante il sorteggio di tre tra i soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa.

### **Art. 5**

#### *Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara*

1. Il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara svolge le funzioni che la legge assegna al responsabile del procedimento nelle fasi di gara, ove non diversamente disposto con il presente regolamento.
2. Egli riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante e ne cura la pubblicazione. Può, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, segnalarle al responsabile del procedimento dell'Amministrazione appaltante ma, in caso di conferma, ha l'obbligo di proseguire il procedimento, dandone segnalazione all'Osservatorio, per la promozione delle opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo; ha il compito, fra l'altro, di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.
3. Egli, inoltre, è responsabile degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

### **Art. 6**

#### *Sedute della commissione provinciale*

1. Le sedute della commissione provinciale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.
2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola,

settimanale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

3. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 2, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 5 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

5. Le sedute della commissione provinciale sono pubbliche.

#### **Art. 7**

##### *Sedute della commissione centrale*

1. Le sedute della commissione centrale sono presiedute dal presidente della commissione provinciale di turno. Svolge le funzioni di vice presidente il soggetto che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente. La rotazione opera a cadenza bimestrale, secondo l'ordine fissato con il decreto assessoriale di nomina delle commissioni provinciali.

2. Le sedute della commissione centrale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.

3. All'inizio di ogni semestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 3, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di 10 giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'Assessorato dei lavori pubblici.

5. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

6. Le sedute della commissione centrale sono pubbliche.

#### **Art. 8**

##### *Procedimento*

1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

2. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di dieci giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

3. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, procede all'ammissione dei concorrenti.

4. Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, procede al sorteggio degli offerenti chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quindi rinvia alla prima seduta ordinaria utile per la prosecuzione delle operazioni di gara, trasmettendo i nominativi sorteggiati al responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara unitamente ai plichi affinché nelle more della verifica provveda alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato.

5. Il responsabile di cui al precedente comma comunica ai partecipanti l'avvenuto sorteggio e la richiesta di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la



commissione, informata dal responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e per essa all'Osservatorio, per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, della Legge, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7, della medesima Legge. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche ai concorrenti che si collocano al primo ed al secondo posto in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova graduatoria. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunicata all'Autorità e per essa all'Osservatorio.

6. Dopo la verifica della documentazione, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse. Quindi predispone la graduatoria individuando il concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale, salvo il disposto di cui al successivo art. 9.

### **Art. 9**

#### *Individuazione e verifica dell'anomalia delle offerte*

1. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ove la commissione individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub-commissione appositamente nominata, la quale vaglia le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della Legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.

2. La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base dell'attività istruttoria svolta ai sensi del comma precedente e predispone la graduatoria.

3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la commissione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio, che provvede a darne informativa alla Commissione della Unione europea.

4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP la commissione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 21, comma 1/bis, prima alinea. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque non è esercitabile la procedura di esclusione automatica. La valutazione delle offerte anomale è affidata ad una sub-commissione di verifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la quale chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la commissione esclude la relativa offerta e procede alla predisposizione della graduatoria.

### **Art. 10**

#### *Verbale*

1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso entro dieci giorni all'amministrazione appaltante nonché ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto in graduatoria.

2. Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale, l'organo competente dell'amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale. In difetto il provvedimento di aggiudicazione si intende a tutti gli effetti adottato conformemente alla

proposta. E' comunque fatto obbligo all'organo competente dell'amministrazione appaltante di adottare un provvedimento espresso - da pubblicarsi secondo quanto disposto al successivo comma 5 - con il quale regolarizzare l'aggiudicazione sotto il profilo contabile e finanziario.

3. Ove si individuino vizi nella proposta di provvedimento per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, l'organo competente dell'amministrazione appaltante, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione, previo avviso ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. In ogni altro caso, rimette gli atti all'Ufficio.

4. L'organo competente dell'amministrazione appaltante, inoltre, potrà revocare gli atti di gara con provvedimento congruamente motivato e solo in caso di sopravvenienza di interessi pubblici prevalenti.

5. Al provvedimento di aggiudicazione adottato dall'organo competente dell'amministrazione appaltante sulla base del verbale della commissione si applica il disposto dell'art. 21 bis della Legge.

#### **Art. 11**

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO 1 agosto 2003\***

***Criteria di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7.***

l'Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94.

Considerato che all'art. 18 della citata legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale previa contrattazione decentrata;

Visto lo schema dei criteri di ripartizione proposto dal dipartimento ispettorato tecnico con la nota n. 351 del 21 maggio 2003;

Visto il verbale di contrattazione decentrata del 18 luglio 2003, con il quale è stato contrattato con le organizzazioni sindacali lo schema dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla emanazione dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva soprariportati;

Decreta:

**Art. 1**

Sono stabiliti, giusta contrattazione decentrata del 18 luglio 2003, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato al presente decreto.

**Art. 2**

I criteri di cui all'art. 1 si applicano ai dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli uffici periferici del Genio civile della Regione.

**Art. 3**

Il presente decreto di ripartizione, ai sensi del 1° comma dell'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale.

**Art. 4**

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

---

\*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 ottobre 2003, n. 47

## **Allegati**

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E 19 MAGGIO 2003, N. 7

### **Art.1**

#### *Ambito d'applicazione e definizione*

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito verrà indicata come "legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.

2. I presenti criteri si applicano ai dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli uffici del Genio civile dell'isola.

### **Art. 2**

#### *Destinazione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri - al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2. Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il R.U.P., i suoi collaboratori e coloro che hanno redatto un atto di pianificazione come di seguito distinto.

### **Art. 3**

#### *Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione*

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1 della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 555 del 2 novembre 1999, come segue:

1) per importi delle opere sino a E 1.000.000	1,50%;
2) per importi delle opere superiori a E 1.000.000 e sino a 5.000.000 di D.S.P.	1,40%;
3) per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. e sino a 25.000.000 di D.S.P.	1,20%;
4) importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P.	1,10%.

Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, per le opere di importo inferiore a 1.000.000 di E, saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento  
25%;
- b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo  
52%;
- c) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori  
18%;
- d) collaboratori amministrativi  
5%.

6. le quote di cui ai punti a) b) c) e d) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.

7. Per le opere di importo superiore a 1.000.000 di E i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento  
25%;
- b) redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo  
48%;
- c) collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori  
22%;
- d) collaboratori amministrativi  
5%.

8. Le quote di cui ai punti A) B) C) e D) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.

9. Le prestazioni relative al punto B) dei commi 5 e 7, si intendono per le attività di seguito riportate:

- per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
- per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento e si intende ivi compreso l'incarico in corso d'opera, la revisione tecnico contabile totale e le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia.

10. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'allegato A e B.

11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 7 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici costituiscono economia d'appalto.

12. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge ed art. 7, commi 4 e 5 del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici nelle fasi di progettazione e D.L., vengono incrementati del 25%.

13. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico viene affidato al collaudatore tecnico-amministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%.

#### **Art. 4**

##### *Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione*

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dagli uffici di cui all'art.1, con ma 2 dei presenti criteri, il fondo di cui all'art. 18 della legge è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, sulla base anche dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, e tra questi in particolare:

- il piano regolatore generale;
- piani attuativi del piano regolatore generale;
- il piano di area vasta;
- il piano d'area dei trasporti;
- il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- i piani di recupero;
- il piano del traffico;
- le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679.

4. La tariffa urbanistica - ai sensi della circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al com ma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il R.U.P., al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- |   |      |
|---|------|
| - responsabile unico del procedimento   | 10%; |
| - gruppo di progettazione o progettista | 70%; |
| - collaboratori tecnici                 | 10%; |
| - collaboratori amministrativi          | 10%. |

#### **Art. 5**

##### *Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure*

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il R.U.P. è nominato dal dirigente generale del dipartimento lavori pubblici o dagli ispettori regionali tecnici della struttura a cui è attribuita la competenza dell'opera, su proposta del responsabile del servizio e dell'ing. capo del Genio civile, nell'ambito dell'organico dell'ente.

Il R.U.P. è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un'importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale sentito anche il R.U.P. Per gli uffici periferici la nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente dell'ufficio.

5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.

7. La scelta degli atti di pianificazione, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su proposta del servizio interessato.

In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione, nominati dal responsabile di servizio; ai R.U.P. spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.

8. I R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento ai dirigenti generali dei dipartimenti e/o al dirigente dell'ufficio periferico a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente generale competente procede alla revoca motivata del mandato. Nel caso di uffici periferici la revoca è di competenza del dirigente generale su proposta del dirigente dell'ufficio.

9. Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

10. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il R.U.P. è nominato dal dirigente generale su proposta motivata degli ingg. capo delle province, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

11. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

## **Art. 6**

### *Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori effettivamente appaltati compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La distribuzione del fondo, è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al l'art. 1.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento del servizio, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P.
4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 50% dopo l'affidamento dei lavori e al 50% dopo il collaudo.
5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Prestazioni	Percentuali
Per l'adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano da parte dell'organo competente	20%
<i>Totale generale</i>	100%

6. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al l'art. 2;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

7. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

## **Art. 7**

### *Penalità*

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari al 1%



del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.

2. E' facoltà dei dirigenti generali dei dipartimenti, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.

3. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dei dirigenti generali dei dipartimenti, sentito il R.U.P. o il dirigente dell'ufficio periferico.

4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

### **Art. 9**

#### *Disposizione finale*

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.

## Allegato A

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) <i>Responsabile del procedimento</i>	25%	E 0,00
Responsabile del procedimento	100%	0,2500 E 0,00
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo</i>	52%	E 0,00
Progettazione preliminare	5%	0,0260 E 0,00
Progettazione definitiva	20%	0,1040 E 0,00
Progettazione esecutiva	30%	0,1560 E 0,00
Redazione piano di sicurezza	4%	0,0208 E 0,00
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	6%	0,0312 E 0,00
Direzione lavori	20%	0,1040 E 0,00
Contabilità	4%	0,0208 E 0,00
Collaudo	11%	0,0572 E 0,00
C) <i>Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>	18%	E 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	18%	0,0324 E 0,00
Progettazione preliminare	7%	0,0126 E 0,00
Progettazione definitiva	38%	0,0684 E 0,00
Progettazione esecutiva	15%	0,0270 E 0,00
Direzione lavori e contabilità	22%	0,0396 E 0,00
D) <i>Collaboratori amministrativi</i>	5%	E 0,00
Supporto al dirigente comp. alla form. progr. triennale	60%	0,0300 E 0,00
Trascrizione elaborati progettuali	35%	0,0175 E 0,00
Assemblaggio e copie elaborati progettuali	5%	0,0025 E 0,00

## Allegato B

### CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) <i>Responsabile del procedimento</i>	25%	E 0,00
Responsabile del procedimento	100%	0,2500 E 0,00
B) <i>Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo</i>	48%	E 0,00
Progettazione preliminare	5%	0,0240 E 0,00
Progettazione definitiva	22%	0,1056 E 0,00
Progettazione esecutiva	34%	0,1632 E 0,00
Redazione piano di sicurezza	5%	0,0240 E 0,00
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	7%	0,0336 E 0,00
Direzione lavori	22%	0,1056 E 0,00
Contabilità	5%	0,0240 E 0,00
C) <i>Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.</i>	22%	E 0,00
Struttura di supporto al R.U.P.	18%	0,0396 E 0,00
Progettazione preliminare	7%	0,0154 E 0,00
Progettazione definitiva	38%	0,0836 E 0,00
Progettazione esecutiva	15%	0,0330 E 0,00
Direzione lavori e contabilità	22%	0,0484 E 0,00
D) <i>Collaboratori amministrativi</i>	5%	E 0,00
Supporto al dirigente comp. alla form.progr. triennale	60%	0,0300 E 0,00
Trascrizione elaborati progettuali	35%	0,0175 E 0,00
Assemblaggio e copie elaborati progettuali	5%	0,0025 E 0,00

## CIRCOLARE 5 agosto 2003\*

***Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici.***

Il 22 maggio c.a. è entrata in vigore la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 21 maggio 2003, n. 23), che ha, tra l'altro, apportato talune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, in materia di appalti di lavori pubblici ed opere pubbliche.

Le nuove disposizioni, pur lasciando sostanzialmente inalterato il sistema legislativo degli appalti di opere pubbliche in Sicilia, come delineato nella legge regionale n. 7/2002, hanno introdotto nella disciplina sottostante elementi innovativi, interpretativi ed integrativi più rispondenti alle esigenze della collettività.

Sicché si è reso necessario diramare la presente circolare per illustrare i contenuti maggiormente significativi della nuova legge regionale n. 7/2003, significando che si è data contestuale pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al rivisitato testo coordinato della legislazione statale con quella regionale.

Sullo schema di circolare si è espresso l'ufficio legislativo e legale della presidenza, con nota prot. n. 13573 del 4 agosto 2003.

### APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

#### *Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7*

Con l'art. 1 è stato allargato l'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale n. 7/2002, introducendo, con la lettera d), comma 2, dell'articolo 2 della legge n. 109/94, una disposizione per mezzo della quale l'intero sistema legislativo e regolamentare degli appalti in Sicilia si applica anche agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.

Tali enti e gli enti sottoposti a vigilanza della Regione che risultino privi di uffici tecnici si avvarranno, per le varie fasi delle procedure di appalto, degli uffici degli enti locali competenti per territorio.

#### *Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio regionale dei lavori pubblici*

L'art. 2, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 109/94, uniformandosi al sistema statale, ha rideterminato i limiti di importo dei lavori che fanno scaturire l'obbligo per le amministrazioni e gli enti aggiudicatori di comunicazione dei dati all'osservatorio regionale dei lavori pubblici. Tale obbligo, infatti, è stato rideterminato per i lavori pubblici di importo superiore a e 150.000. Mentre per i lavori pubblici di importo compreso tra euro 20.000 euro 150.000 dette amministrazioni ed enti sono tenuti a comunicare esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.

#### *Responsabile unico del procedimento*

All'art. 3, la legge regionale n. 7/2003 ha introdotto una importante innovazione nel testo dell'art. 7 della legge n. 109/94 prevedendo che la nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, vada effettuata anche per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale, di cui al 3° comma dell'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo applicabile in Sicilia a mente delle leggi

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 agosto 2003, n. 36

regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (come nel caso di realizzazione di opere da parte di enti di culto e/o formazione religiosa).

In ordine, poi, alla figura del responsabile unico del procedimento appare opportuno, in questa sede, riferire taluni chiarimenti espressi dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione nel recente parere reso in data 23 maggio 2003, n. 9201/105/03.11, in merito alla individuazione degli organi competenti alla sua nomina.

"Tanto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della legge n. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale n. 7/2002, che il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/1994, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina, ma, l'art. 7, comma 1, dispone che lo stesso sia nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico e, il successivo comma 3, che il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni.

La chiara riconduzione della figura alla organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere. Sarà, pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.

Per converso, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 109/1994, restano attribuiti al Presidente della Regione o all'Assessore competente, nonché, per le altre amministrazioni o enti, ai rispettivi organi esecutivi, i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti di natura fiduciaria nel caso in cui, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7, qualora nell'organico dell'amministrazione non sia possibile il reperimento di adeguate competenze professionali, si renda necessario affiancare al responsabile unico del procedimento professionisti singoli o associati con adeguata competenza. . ."

Tali incarichi vanno affidati, per ammontare dei corrispettivi della prestazione superiori alla soglia comunitaria, con le procedure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Nel caso di corrispettivi inferiori a tale soglia gli incarichi sopraccitati sono affidati mediante gara pubblica, disciplinata dall'emanando regolamento ex art. 17, comma 10, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la facoltà, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad affidamenti fiduciari per incarichi il cui corrispettivo è inferiore a euro 100.000.

#### *Commissione regionale dei lavori pubblici*

Con l'art. 4, che modifica l'art. 7 bis della legge n. 109/94, il legislatore ha chiarito che anche per la commissione regionale dei lavori pubblici, in conformità con quanto previsto per la conferenza speciale di servizi, il parere è da rendere su progetti definitivi o esecutivi.

La precisazione è importante in quanto statuisce che il parere deve essere reso una sola volta o sul progetto definitivo o su quello esecutivo.

Tranne casi assai limitati di interventi di manutenzione per i quali può essere reso parere su progetto esecutivo, per tutti gli altri interventi rientranti nella piena applicazione della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e la legge regionale n. 7/2003, il parere deve essere richiesto sui progetti definitivi, rimandando al responsabile unico del procedimento la successiva validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 47 del regolamento n. 554/99, con le modalità previste dall'art. 48 dello stesso.

A questo proposito si chiarisce che appare opportuno che il responsabile unico del procedimento, nel documento di validazione del progetto esecutivo, attesti che la progettazione esecutiva è stata realizzata in conformità alle prescrizioni od osservazioni

che gli enti - interessati al rilascio di autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nulla osta od assensi - hanno avanzato nel rendere il parere sul progetto definitivo.

Si ritiene utile evidenziare che, nel caso in cui le prescrizioni ed osservazioni scaturenti in sede di esame da parte degli organi competenti (conferenza speciale di servizi o commissione regionale dei lavori pubblici) siano tali da modificare l'impostazione tecnica posta a base del progetto esecutivo, lo stesso sarà restituito all'ente proponente al fine di adeguarlo alle citate prescrizioni ed osservazioni, per essere, successivamente, riproposto al parere dell'organo competente.

Per i progetti sottoposti alle norme transitorie individuate dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il parere della conferenza speciale di servizi o della commissione regionale dei lavori pubblici potrà essere reso anche su progetti esecutivi.

Relativamente, poi, alla disciplina posta al comma 21 dell'art. 7 bis su richiamato, si prevede che il parere su progetto preliminare da parte della conferenza speciale di servizi o della commissione regionale dei lavori pubblici sia reso quando ricorra almeno uno dei casi previsti dallo stesso comma.

E' opportuno precisare che l'esame del progetto è effettuato con le modalità previste dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, al fine di poter concordare, con gli enti partecipanti, le condizioni per l'ottimale impostazione del progetto definitivo, volta ad ottenere i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Considerato che il legislatore regionale non ha stabilito i limiti di competenza fra i due organi, in analogia a quanto previsto dalle competenze sui progetti definitivi, la conferenza speciale di servizi di cui all'art. 7 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, tratterà le opere ed interventi di importo complessivo fino a tre volte la soglia comunitaria e la commissione regionale dei lavori pubblici quelli il cui importo complessivo supera tale limite.

#### *Qualificazione*

L'art. 5, che introduce nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 8 della legge n. 109/94, con le modifiche ad esso apportate dalla legge n. 166/2002 (c.d. "Merloni quater"), consente, in particolare, di estendere da 3 a 5 anni la validità della certificazione della qualificazione delle imprese da parte delle SOA.

#### *ConSORZI stabili*

L'art. 6 rende applicabile nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 12 della legge n. 109/94, con le modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002 ("Merloni quater") in materia di consorzi stabili, disciplinando in maniera organica la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'affidamento di lavori pubblici.

#### *Riunione di concorrenti*

L'art. 7 rende applicabile, in materia di riunione di concorrenti, la norma introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), della legge n. 166/2002 ("Merloni quater"), in forza della quale i lavori riconducibili alla categoria prevalente o a categorie scorporate possono essere assunti da imprese riunite in associazioni temporanee o dai consorzi di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94. I lavori di che trattasi possono essere assunti altresì da imprese riunite orizzontalmente.

#### *Programmazione dei lavori pubblici*

L'art. 8 introduce nell'ordinamento regionale le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 109/94, con le modifiche ad essi apportate dalla legge "Merloni-quater".

Preliminarmente appare opportuno chiarire che gli importi previsti dalla norma in questione devono essere individuati con riferimento all'intero ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera, ivi comprese le somme a disposizione dell'amministrazione.

In particolare, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 8 in commento, dispone che la realizzazione di lavori di importo superiore a euro 100.000 è soggetta alle disposizioni relative alla programmazione dei lavori pubblici che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono predisporre ed approvare, con le modalità previste dallo stesso articolo 14.

Coordinando tale previsione con il comma 11 dell'articolo 14 e con il comma 1 dell'art. 14 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato, si evince che non possono essere concessi finanziamenti regionali o di altro ente pubblico in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della stessa legge per la realizzazione di opere estranee ai programmi previsti dallo stesso articolo 14, salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti o indifferibili. Rimangono ovviamente esclusi da tale disciplina gli interventi proposti da soggetti non tenuti alla programmazione triennale, quali, ad esempio gli enti ecclesiastici o gli enti o soggetti privati.

L'innovazione introdotta dall'articolo in esame, con i su richiamati commi, è quella relativa alla pubblicazione dello schema di programma triennale e del relativo elenco annuale, che vanno affissi, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'ente. Al riguardo, appare opportuno che la delibera di approvazione del programma riporti l'esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione dello schema, in conformità alla norma sopra richiamata.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità che dovrà soddisfare i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo in argomento ed a tale ordine di priorità dovrà farsi riferimento per l'attuazione dei lavori inclusi nel programma, fatte salve le deroghe previste dal comma 5. Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 19 dell'art. 14 e del successivo art. 14 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, il programma triennale e l'elenco annuale dovranno prevedere un ordine di priorità generale ed un ordine di priorità di settore. A quest'ultima priorità (di settore), in casi di particolare urgenza e previa favorevole statuizione dell'organo deliberante dell'ente, si potrà fare riferimento per procedere al conferimento degli incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione dell'opera, in deroga all'ordine di priorità generale previsto dal comma 3 dello stesso art. 8.

L'elenco annuale, secondo le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 7/2003, potrà contenere sia studi di fattibilità debitamente approvati dall'ente programmatore per importi di lavori inferiori a euro 1.000.000, sia progetti preliminari debitamente approvati dall'ente programmatore per lavori di importo pari o superiore al limite sopraindicato. Ai sensi degli artt. 46 e 48 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 554/99, i progetti preliminari vanno sottoposti alla relativa verifica; tale competenza è ascrivita al responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.

Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, si richiamano i relativi contenuti, fissati dall'art. 16, comma 2 bis, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, evidenziando la notevole importanza delle risultanze di tali studi in base alle quali si svilupperà il successivo iter progettuale. Nel caso in cui tali studi siano redatti dagli uffici tecnici dell'ente appaltante, il relativo corrispettivo deve essere calcolato e ripartito secondo quanto previsto nell'emanando regolamento ex art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Nel caso in cui tale attività è affidata ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) della citata legge n. 109/94, il relativo corrispettivo sarà calcolato secondo quanto previsto dall'emanando regolamento ex art. 17, comma 10, della stessa legge, tenuto conto del disposto di cui ai successivi commi 19 e 20.

Inoltre i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, potranno essere ricompresi nell'elenco annuale con l'indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei relativi costi, non prevedendo la norma alcun ulteriore adempimento da parte degli enti programmatori.

In ordine ai lavori da eseguirsi per lotti, il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, prevede che, per l'inserimento

nell'elenco annuale, sia stata elaborata la progettazione di livello almeno preliminare per la realizzazione dell'intero intervento e ne sia stato quantificato l'importo complessivo. Il soggetto indicato dal 2° periodo di tale comma è individuato nel responsabile unico del procedimento, in conformità alle previsioni dell'art. 8, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 554/99. Anche per tali fattispecie valgono le considerazioni sopra riportate per le verifiche, ex artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R. n. 554/99, sul progetto preliminare.

Infine l'elenco annuale dovrà contenere l'indicazione dell'avvenuto stanziamento sullo stato di previsione o sul bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici, dei mezzi finanziari richiesti per ogni intervento in esso ricompreso. Tali mezzi potranno anche essere disponibili in base a risorse statali o di altri enti pubblici.

L'approvazione dei progetti preliminari, degli studi di fattibilità, degli interventi di manutenzione inseriti nell'elenco annuale potrà avvenire contestualmente all'approvazione dello stesso elenco annuale, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale.

#### *Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta*

L'art. 9, lett. b), modifica l'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nella parte riguardante il funzionamento del fondo di rotazione per i ribassi d'asta.

In particolare, si prevede che le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri possono essere utilizzate, nei limiti del cinquanta per cento, da parte dell'amministrazione medesima, oltre i casi già previsti, ma "solo in caso di ulteriore residualità" (cfr. capoverso 13, 1° parte) per il finanziamento di opere caratterizzate dall'urgenza; detto cinquanta per cento può essere altresì utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della conferenza speciale di servizi e per il funzionamento della commissione regionale dei lavori pubblici, previa iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Più specificamente si rinvia alla cognizione della circolare del 22 luglio 2003, emanata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

#### *Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie*

L'art. 10 prevede una serie di aggiustamenti tecnici ed alcune modifiche all'art. 17 della legge n. 109/94, resisi necessari per adeguare il sistema (attività di studio, progettazione, direzione dei lavori) alla nuova normativa introdotta dalla legge n. 166/2002.

In particolare, è prevista la possibilità di attribuire l'incarico di progettazione per le opere marittime e portuali al Genio civile per le opere marittime.

E' altresì prevista la possibilità di attribuire incarichi di progettazioni ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

La norma prevede, inoltre, che ciascun ente non possa affidare allo stesso professionista incarichi fiduciari che, cumulativamente, eccedano nell'anno l'importo di euro 100.000, IVA esclusa. E' prevista altresì la possibilità di affidamento di incarichi di progettazioni a categorie di dipendenti pubblici, ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Sono state inoltre recepite le previsioni della normativa nazionale, aggiornata alla legge n. 166/2002, relativamente alla categoria dei restauratori di beni culturali ai sensi della vigente normativa e limitatamente agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

In tali casi, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative, l'art. 224, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 si ritiene compatibile con la normativa regionale di settore. Pertanto, nel caso di affidamento all'esterno delle attività di direzione lavori, l'ufficio di direzione lavori comprenderà un direttore operativo restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale.

Analogamente appare compatibile il comma 2 del citato art. 224, relativo alle attività di collaudo degli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, per interventi di importo superiore a euro 2.500



migliaia. In questo caso il restauratore di beni culturali potrà essere uno dei componenti della commissione di collaudo.

#### *Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva*

L'art. 11 ha modificato i criteri con cui verranno stabilite, mediante decreto assessoriale, le modalità di utilizzazione del fondo di rotazione per la progettazione definitiva, consentendo così maggiore disponibilità di accesso al fondo ai comuni con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti.

#### *Incentivi e spese di progettazione*

L'art. 12 ha apportato talune modifiche all'art. 18 della legge n. 109/94, come recepito con la legge regionale n. 7/2002, in materia di incentivi e spese per la progettazione. In particolare, è previsto che per le attività di cui al comma 1 del predetto art. 18, svolte dagli uffici regionali, i criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Quello emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'amministrazione regionale.

Ogni ente quale stazione appaltante è tenuto ad adottare apposito regolamento in materia.

#### *Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante*

L'art. 13, che modifica l'art. 19, comma 13, della legge n. 109/94, consente agli enti di culto e/o di formazione religiosa ed agli enti privati - per i quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento - di non applicare la disciplina generale prevista dal medesimo comma 13, in base alla quale è posto il divieto di affidamento a soggetti pubblici o di diritto privato dell'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e di concessionari di lavori pubblici.

#### *Procedure di scelta del contraente*

La modifica di cui all'art. 14 chiarisce che, per ciò che attiene alle procedure di scelta del contraente, gli appalti pubblici possono essere affidati, oltre che mediante pubblico incanto, appalto-concorso e trattativa privata, anche attraverso l'istituto del cottimo-appalto di cui all'art. 24 bis della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato con la legislazione regionale.

#### *Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici*

L'art. 15 opera un mero adeguamento tecnico alle norme di cui alle legge "Merloni quater" in materia di aggiudicazione di lavori, evidenziando che l'importo sopra soglia di aggiudicazione dei lavori è pari al controvalore in euro di cinque milioni di DSP, in atto equivalenti a euro 6.242.028.

#### *Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi*

L'art. 16 estende la norma di cui all'art. 21 bis, comma 5, della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, riguardante l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche, in caso di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, alle procedure relative agli appalti di fornitura di lavori e servizi.

A tal proposito, si ritiene di dover richiamare nell'ordinamento siciliano l'indirizzo interpretativo contenuto nella circolare 10 marzo 2003, n. B1/2107 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2003), che - in adesione alla direttiva comunitaria 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 ed all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante norme di attuazione della legge n. 443 del 2001, c.d. legge Lunardi - invita le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi a conformarsi al disposto del citato articolo 14, comma 3, e quindi a comunicare il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto. Ciò nelle more della emanazione del formale provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano.

Per ciò che riguarda, poi, il richiamo normativo al decreto di attuazione n. 190/2002 della c.d. legge Lunardi, giova rilevare che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2002 le previsioni dell'articolo 1 della legge Lunardi e dei relativi decreti delegati di attuazione trovano applicazione nella Regione in quanto compatibili con l'ordinamento regionale medesimo.

#### *Cottimo-appalto*

L'art. 17 modifica "il nomen iuris" del cottimo di cui all'art. 24 bis della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, che viene indicato come "cottimo-appalto" (cfr. lett. a), per distinguerlo dall'istituto del cottimo-lavori in economia, disciplinato dal capo III del regolamento di attuazione n. 554/99. La norma prescrive anche un prolungamento dei termini (entro il 31 dicembre 2003) per l'adozione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti previsti per disciplinare le modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo-appalto (cfr. lett. b).

E' appena il caso di precisare come nell'ordinamento regionale trovi comunque applicazione l'istituto del cottimo-lavori in economia di cui al capo III del D.P.R. n. 554/99, come opportunamente chiarito dall'ufficio legislativo e legale con parere n. 280, reso il 2 gennaio 2003.

#### *Varianti in corso d'opera*

L'art. 18, in materia di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 25 della legge n. 109/94, prevede che la copertura delle somme stanziato per l'esecuzione dell'opera vada individuata genericamente tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

#### *Collaudi*

L'art. 19 prevede la facoltà, da parte dell'ente appaltante, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i lavori di importo compreso tra euro 200.000 e euro 500.000. Si ritiene opportuno non ricorrere a tale facoltà nei casi in cui sia sorto contenzioso con l'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori non risolto in corso d'opera ai sensi dell'art. 31 bis della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale.

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di importo pari o inferiore ad un milione di euro può essere affidato anche a tecnici pubblici funzionari con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità.

Per tali incarichi il corrispettivo grava sull'aliquota relativa al collaudo prevista nella ripartizione della somma di cui all'art. 18 della stazione appaltante, inclusa nelle somme a disposizione del progetto, ed in tal senso nella dichiarazione di accettazione del collaudo il funzionario dovrà darne consenso.

Le spese di missione per le visite di collaudo vanno poste a carico dell'ente appaltante da prelevare dalle economie risultanti dalle somme a disposizione del finanziamento per collaudo da affidarsi a libero professionista. Tali spese sono da computarsi secondo le indennità di missione previste dall'ente di appartenenza del funzionario incaricato.

#### *Garanzie e coperture assicurative*

L'art. 20 prevede una importante innovazione in materia di garanzie e coperture assicurative, di cui all'art. 30 della legge n. 109/94. La norma consente di precisare, alla stregua di quanto esplicitato dall'art. 100 del regolamento d'attuazione della "legge Merloni" (D.P.R. n. 554/99), che la cauzione definitiva, da prestarsi da parte dell'impresa in caso di aggiudicazione, possa essere rilasciata da un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la fidejussione provvisoria.

La norma stabilisce altresì che la cauzione prevista per i lavori a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a euro 150.000, ridotta allo 0,50 per cento, non è richiesta nelle gare per i lavori di importo a base d'asta inferiore a euro 750.000, qualora le imprese concorrenti presentino copia autenticata di tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tal caso si applica la regola generale prevista dal comma 1 dell'art. 30 del nuovo testo coordinato.

E' utile rammentare che ai sensi del comma 11 quater dell'art. 8 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, beneficiano della riduzione del cinquanta per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria.

Un'ulteriore modifica è prevista dall'articolo in esame in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento. In tale contesto la garanzia fidejussoria è aumentata nella percentuale di un punto per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino ad un massimo del 20 per cento di ribasso; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto superiore a detto 20 per cento.

Per ciò che concerne infine le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti, la legge regionale n. 7/2003 ne ha esteso l'applicazione oltre agli incaricati dello studio o della progettazione, anche alle altre attività previste dalla legge regionale stessa, con l'assunzione dell'intero onere a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Tali oneri andranno previsti, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 554/99, tra le somme a disposizione dell'amministrazione per ogni singolo intervento. Lo stesso comma 4 dell'articolo in oggetto, nel caso di affidamento a soggetti esterni, estende la stipulazione delle polizze assicurative a tutte le attività previste dalla legge regionale medesima, con oneri a carico degli affidatari esterni.

#### *Finanza di progetto e aree cimiteriali*

L'art. 21, che introduce l'art. 27 bis della legge regionale n. 7/2002, prevede che la competenza ad utilizzare l'istituto della finanza di progetto, per gli ampliamenti e gli interventi nelle aree cimiteriali, spetta all'organo esecutivo della stazione appaltante.

## APPALTI DI FORNITURA DI BENI ED APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI

#### *Ricorso a trattativa privata*

L'art. 22 opera una rivisitazione dell'istituto della trattativa privata, per l'affidamento degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi, disciplinato dall'art. 34 della precedente legge regionale n. 7/2002.

La novella legislativa consente, adesso, il ricorso alla trattativa privata, per l'affidamento di detti appalti senza previa autorizzazione e per importi non superiori a euro 25.000. La norma ha carattere transitorio, sino a quando non saranno approvati i regolamenti degli enti di cui agli artt. (non modificati) 31 e 32 della legge regionale n. 7/2002.

Va comunque ricordato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è necessario comunicare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti le acquisizioni per le quali si è fatto ricorso alla trattativa privata o al cottimo fiduciario ogni qual volta che detti procedimenti comportino una spesa superiore a euro 50.000, per come chiarito dalla procura regionale della corte dei conti per la Regione siciliana, con nota prot. n. 078/2003 Int. dell'11 aprile 2003, diramata dalla segreteria generale della Presidenza della Regione, con nota prot. n. 1268/D1 - 68 c.c. del 23 aprile 2003.

#### *Pubblicità*

L'art. 23 opera una correzione meramente materiale attraverso una esplicitazione di un articolo non richiamato nel testo (art. 33) della legge regionale n. 7/2002.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### *Espropriazioni ed occupazioni*

La norma di cui all'art. 24 ha carattere interpretativo. Con essa (per evitare un vuoto normativo) il legislatore regionale ha voluto confermare l'applicazione in Sicilia della disciplina regionale in materia di espropriazioni ed occupazioni, anche se formalmente abrogata, sino alla entrata in vigore del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. in materia di espropriazioni).

### *Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo*

L'art. 25 chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 15 settembre 1999, n. 20 (disposizioni in materia di sub-appalti, noli e forniture) nonché quelle di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) per ciò che concerne le forniture di beni e servizi e noli a freddo, si applicano limitatamente a quei settori che l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia, dopo che il Presidente della Regione avrà sentito in merito le prefetture. E' appena il caso di rilevare che, così come dispone la lettera dell'articolo, le disposizioni in questione troveranno compiuta applicazione nel momento in cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale per i lavori pubblici avranno definito gli individuati adempimenti.

### *Interpretazione autentica*

L'art. 26 altro non contiene che l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, concernente il regime transitorio della predetta legge regionale, in cui, in conformità al parere n. 213 del 17 ottobre 2002 reso dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, si afferma che la disciplina regionale previgente in materia di lavori pubblici continua ad applicarsi, anche se formalmente abrogata, alla realizzazione di opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria alla data del 10 settembre 2002. Tale espressione ricomprende tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara già approvati alla predetta data.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

L'art. 27, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 7/2003 integra le disposizioni dell'art. 41, comma 8, della legge regionale n. 7/2002 disponendo che, nei casi contemplati da quest'ultimo comma, il responsabile unico del procedimento attivi le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della stessa legge regionale n. 7/2002.

L'introduzione della norma in esame ha pertanto, opportunamente, voluto fissare gli adempimenti tecnici necessari per permettere una più coerente applicazione del comma 8 in funzione del regime normativo cui sarà sottoposta l'esecuzione dei lavori che saranno appaltati ai sensi del predetto comma 8, esecuzione che, pertanto, sarà disciplinata dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, dal D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e dal D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Si rammenta che la disciplina posta al comma 8 non ricomprende la tipologia di progetti rientranti nel comma 4 dello stesso art. 41 e cioè quelle progettazioni, anche già espletate, che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2002) non avevano conseguito il parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo; per tali fattispecie, ai sensi del precitato comma 4, si procederà, ove necessario, all'adeguamento dell'intero progetto alla nuova disciplina introdotta con la legge regionale n. 7/2002.

Come già previsto con la circolare di questo Assessorato del 24 ottobre 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002), resta comunque impregiudicata la possibilità da parte degli enti appaltanti di adeguare i progetti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 41, comma 8, alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.

Con la lettera c) del medesimo comma 1 del citato art. 27 della legge regionale n. 7/2003 viene confermata la competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie di variante e suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, relativi ai lavori sottoposti alla disciplina previgente alla legge regionale n. 7/2002, agli organi tecnici individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 21/98, così come peraltro già rappresentato nella richiamata circolare di questo Assessorato del 24 ottobre 2002.

Tra gli organi non più competenti ad esprimere parere tecnico nel corso dell'esecuzione di opere soggette alla disciplina previgente alla legge regionale n. 7/2002 devono altresì ricomprendersi le commissioni tecniche istituite presso gli II.AA.CC.PP., ai sensi dell'art. 63 della legge n. 865/71.

In analogia a quanto già rappresentato nella circolare di questo Assessorato n. 5 del 3 giugno 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999), l'individuazione dell'organo tecnico ora competente ad esprimere parere, nel caso in cui l'organo tecnico che ha espresso parere sul progetto non sia più competente ai sensi del comma di cui trattasi, deve effettuarsi con riferimento all'importo complessivo del progetto.

Nel caso di progetto stralcio di progetto generale l'importo cui fare riferimento, per i fini di cui sopra, è quello complessivo del progetto generale.

Si ritiene utile evidenziare che il parere tecnico sugli atti di contabilità finale e di collaudo dovrà essere reso solo nel caso in cui norme particolari, riguardanti il finanziamento e/o l'esecuzione di talune tipologie di lavori o particolari disposizioni contrattuali, prevedano l'espressione di un parere tecnico su tali atti. In questi casi il parere deve essere reso dagli organi competenti secondo l'art. 3 della legge regionale n. 21/98, prescindendo dalla normativa previgente o dai patti contrattuali già esistenti, in armonia con quanto sopra riportato per l'individuazione dell'organo tecnico competente.

Per gli interventi (di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), cpv. 11) connessi all'attuazione del P.O.R. 2000-2006, e quindi inseriti nei programmi di finanziamento previsti dal suddetto programma operativo, per i quali la progettazione sia stata già espletata, l'incarico di direzione dei lavori può essere affidato, fiduciariamente, allo stesso professionista, anche in deroga ai limiti di spesa di euro 100.000, IVA esclusa, ma nel rispetto del limite della soglia comunitaria prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 157/95, che, come è noto, fa riferimento agli appalti di servizi, il cui valore a stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP), in atto equivalenti a euro 249.681.

E' inoltre opportuno chiarire che l'espressione "incarico di progettazione già espletato", per la fattispecie di cui trattasi (P.O.R. 2000-2006), si riferisce alle progettazioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2003, risultino munite di parere favorevole in linea tecnica.

Nell'incarico della direzione dei lavori devono comunque intendersi ricomprese anche le attività di "misura e contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo" ed i relativi corrispettivi.

Per gli incarichi di progettazione già espletati (di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), cpv. 12), la direzione dei lavori agli stessi professionisti progettisti può essere affidata anche in deroga alle soglie di importo previste dall'art. 11, comma 1, sub art. 17, cpv. 13 della legge regionale n. 7/2002, come modificato con l'art. 10, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 7/2003, che fissa limitazioni all'affidamento di incarichi fiduciari. E, pertanto, per tali progettazioni, la prestazione professionale della direzione dei lavori è affidata, fiduciariamente, allo stesso, o agli stessi, professionista (i) incaricato (i) della progettazione in deroga alla soglia annua di euro 100.000, IVA esclusa.

#### *Norme transitorie in materia di finanza di progetto*

L'art. 28, infine, reca "Norme transitorie in materia di finanza di progetto".

La disposizione intende portare a definizione i procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 ter della legge regionale n. 21/85, che dovranno essere conclusi secondo le disposizioni previste dal medesimo art. 42 ter.

In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate con la legge regionale n. 7/2003 alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche, la circolare assessoriale LL.PP. 24 ottobre 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002), relativamente all'individuazione degli articoli non compatibili e/o non applicabili del D.P.R. n. 554/99, viene - in parte qua - così adeguata:

- Al titolo IV - Affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria - gli articoli 62, 63 e 64 sono da considerarsi interamente non compatibili e/o non applicabili.

- Al titolo IX - Esecuzione dei lavori - va cassato il riferimento all'art. 144, comma 2, che invece è da ritenersi pienamente applicabile.

- Al titolo XIII - Dei lavori riguardanti i beni culturali - va cassato il riferimento all'art. 224 che, invece, deve ritenersi pienamente applicabile.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è altresì rinvenibile nel sito ufficiale internet della Regione Siciliana all'indirizzo [www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/](http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/), nel quale è presente anche la normativa di riferimento.

I contenuti della presente circolare assumono il carattere di direttiva nell'ambito dell'amministrazione regionale e degli enti o amministrazioni da questa controllati, vigilati o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesima amministrazione avranno l'onere di darne ampia diffusione.

## DECRETO 3 ottobre 2003\*

***Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.***

l'Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 14, commi 1 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e cioè:

- l'Amministrazione regionale;
- le aziende e gli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza;
- gli enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni e consorzi;
- gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza;
- gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

per i lavori di importo superiore a 100.000 euro, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Considerato che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sopra individuati, predispongono, adottano ed approvano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, applicato nell'ordinamento regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, avente ad oggetto: "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli artt. 14 e 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione,

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 2003, n. 48

debbono essere trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000, recante ad oggetto modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2000, n. 148);

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 agosto 2000, recante ad oggetto: "Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2000, n. 228);

Visto il decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 15 novembre 2002, n. 52);

Considerato che l'art. 8 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ha modificato l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo in precedenza recepito con le modifiche introdotte dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e che pertanto si rende opportuno procedere alla modifica del citato decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Decreta:

#### **Art. 1**

*Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

#### **Art. 2**

*Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1) Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, è redatto entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2) Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, è adottato dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3) I soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma



stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).

4) Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).

### **Art. 3**

#### *Attività preliminari alla redazione del programma*

1) Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa). Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

2) In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 16, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Salvo che per gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 4, i soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, nel formulare il programma triennale tengono conto di eventuali studi di fattibilità (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa), nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7). Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

### **Art. 4**

#### *Interventi di manutenzione*

Gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di

manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. I suddetti interventi potranno essere ricompresi nell'elenco annuale con l'indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei relativi costi.

#### **Art. 5**

*Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1) Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

- dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione;
- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2) Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, generale e di settore, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

3) Ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie:

- manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, progetti esecutivi approvati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

#### **Art. 6**

*Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1) Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:

- a) la localizzazione degli interventi;
- b) l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
- c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1/a, 1/b e 1/c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 33;
- d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
- e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.

2) Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.

3) Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

## **Art. 7**

### *Accantonamenti*

- 1) Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:
- a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa;
  - b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;
  - c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

## **Art. 8**

### *Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa*

- 1) Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
- 2) Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
- 3) Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

## **Art. 9**

### *Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno*

- 1) Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
- 2) La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:
  - un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7);
  - i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
  - l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);

- siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie da utilizzare nei modi previsti dall'art 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

#### **Art. 10**

*Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso*

- 1) Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.
- 2) Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
- 3) Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) La delibera di approvazione del programma dovrà riportare l'esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione dello schema.

#### **Art. 11**

*Condizioni particolari*

- 1) La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di uno studio di fattibilità o di una progettazione preliminare) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
- 2) Ai sensi del precedente art. 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norme di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.
- 3) La formazione in più fasi del programma annuale comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.
- 4) Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

## **Art. 12**

### *Pubblicità*

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici [www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/](http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/), avendo cura che il relativo documento possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

## **Art. 13**

### *Applicazione semplificata ed aggiornamento*

1) In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2004 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

2) L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che, i soggetti di cui al precedente art. 1, inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

3) Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2004.

## **Art. 14**

### *Disposizioni finali*

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002 e si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Tabella 1**

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Cod.	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione ordinaria
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

**Tabella 2**

## CATEGORIE DI OPERE

Cod.	Descrizione
01	Stradali
02	Aeroportuali
03	Ferrovie
04	Marittime lacuali e fluviali
88	Altre modalità di trasporto
05	Difesa del suolo
11	Opere di protezione dell'ambiente
15	Risorse idriche
06	Produzione e distribuzione di energia elettrica
16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
07	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
13	Infrastrutture per l'agricoltura
14	Infrastrutture per la pesca
39	Infrastrutture per le attività industriali
40	Alimentazione, commercio ed artigianato
31	Culto
32	Difesa
33	Direzionale ed amministrativo
34	Giudiziario e penitenziario
35	Igienico sanitario
36	Pubblica sicurezza
37	Turistico
08	Edilizia sociale e scolastica
09	Altra edilizia pubblica
10	Edilizia abitativa
11	Beni culturali
12	Sport e spettacolo
30	Edilizia sanitaria
90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40	Studi e progettazioni
41	Assistenza e consulenza
99	Altro



Nota esplicativa alla scheda 2

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi. In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7:

1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo, le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati, individuazione delle opere suscettibili di gestione economica, le amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (art. 37-bis (promotore) e art. 37-quin-

quies (società di progetto) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7);

4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 16, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili, previo esperimento di una gara, di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie;

5) stanziamenti di bilancio: le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi;

6) altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente);

7) le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art. 12 D.P.R. n. 554/1999) applicato nell'ordinamento regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

Scheda 3A

PROGRAMMA TRIENNALE 200.../200...  
ELEMENTI FINANZIARI

Codici	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Stima del costo complessivo (in migliaia di euro)	Note
Codice identificativo intervento (allegato 3A)			Indicare eventuali apporti di capitale privato (migliaia di euro) o cessione di immobili
0	0		
0	0		

Scheda 3 bis

PROGRAMMA TRIENNALE 200.../200...  
CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO

Codice amministrazione	Tipologia opere	Categoria opere	Codice regione	Programma triennale	Programma annuale	Progressivo

- 1) Codice amministrazione  
Cfr. classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 33 6 cifre
- 2) Tipologia di intervento - vedi tabella 1 allegata al presente decreto 2 cifre
- 3) Categoria di opere - vedi tabella 2 allegata al presente decreto 2 cifre
- 4) Codice Regione ISTAT 2 cifre
- 5) Programma triennale  
Prime due cifre del primo anno di riferimento  
Es. programma triennale 2001-2003 - cod. 01 2 cifre
- 6) Programma annuale: inserimento ml - risposte di tipo SI/NO 1 cifra  
Se è inserito cod. 1  
Se non è inserito cod. 0
- 7) Numerazione progressiva per categorie di opere 4 cifre









## CIRCOLARE 5 novembre 2003\*

### **Articolo 28 della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e certificato di regolare esecuzione.**

L'art. 19 della legge regionale n. 7/2003 ha apportato modifiche all'art. 28 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale di settore.

Tali modifiche riguardano il limite superiore d'importo dei lavori per cui vige la facoltà dell'ente appaltante di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione in luogo di quello di collaudo e la possibilità di affidare incarichi di collaudo a tecnici pubblici funzionari.

In particolare, per importo dei lavori inferiori ad Euro 200.000,00 la normativa vigente prevede l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori con le modalità, le procedure e nei termini previsti dall'art. 208 del D.P.R. n. 554/99.

Per importi pari o superiori al predetto limite si procede all'emissione del certificato di collaudo secondo le modalità e procedure previste dal titolo XII e dall'art. 224 del titolo XIII del D.P.R. n. 554/99. Si richiama l'attenzione su quanto riportato a riguardo nelle circolari di questo Assessorato 20 ottobre 2002 e 5 agosto 2003.

L'art. 28, comma 4, della legge indicata in oggetto ascrive la competenza alla nomina dell'organo di collaudo, per importi dei lavori superiori ad Euro 200.000,00, al Presidente della Regione od all'Assessore regionale competente o, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, all'ente finanziatore.

Tuttavia, per importi dei lavori superiori ad Euro 200.000,00 e fino ad Euro 500.000,00, è facoltà dell'ente appaltante procedere alla sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, fatti salvi i motivi di opportunità di procedere comunque alla nomina dell'organo di collaudo nei casi di contenzioso richiamati dalla citata circolare 5 agosto 2003. Permane, anche in questi ultimi casi, la competenza alla nomina dell'organo di collaudo secondo quanto sopra riportato.

Per lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 il collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche può essere affidato a pubblici funzionari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo coordinato.

Gli argomenti di cui sopra sono correlati anche all'istituto del collaudo in corso d'opera.

Pertanto, al fine di conseguire uniformità di applicazione per tale fattispecie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, appare opportuno diramare le seguenti direttive.

Il collaudo in corso d'opera è disciplinato dall'art. 28, comma 2, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e dall'art. 187 del D.P.R. n. 554/99, giusta quanto evidenziato al punto 1) della citata circolare 20 ottobre 2002.

Le opere o lavori per i quali è obbligatorio ricorrere al collaudo in corso d'opera, per importi dei lavori superiori ad Euro 200.000,00, sono:

- 1) opere di particolare complessità;
- 2) opere o lavori affidati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici;
- 3) opere o lavori realizzati sulla base di progettazione integrale;
- 4) opere o lavori affidati dei lavori mediante appalto integrato;
- 5) opere o lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali ed ambientali;
- 6) opere e lavori comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- 7) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'individuazione delle opere di cui al punto 1) sarà effettuata con riferimento all'art. 2, lett. h), del D.P.R. n. 554/99 che elenca quegli elementi che devono essere presenti in modo

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 novembre 2003, n. 51

rilevante, nel numero minimo di due, affinché un'opera possa definirsi di particolare complessità. Pertanto non è sufficiente la semplice presenza di almeno due dei citati elementi, ma la loro presenza deve essere rilevante, cioè interessare la maggior parte delle opere.

I casi previsti ai punti 2), 3), 4) e 7) non pongono rilevanti problematiche applicative.

Le opere di cui al punto 5) possono individuarsi nelle opere soggette alla vigente legislazione in materia di beni culturali (titolo III del D.P.R. n. 554/99 le cui tipologie sono desumibili dall'art. 212), ed ambientali (lavori da eseguirsi negli alvei fluviali o torrentizi).

Affinché ricorra il caso previsto dal punto 6) le opere o lavori dovranno comprendere lavorazioni non abitualmente ricorrenti nel settore delle opere pubbliche e della tecnica ingegneristica, comportanti un notevole importo in relazione alla stima complessiva dei lavori. Inoltre tali lavorazioni dovranno possedere il requisito di non ispezionabilità in sede di collaudo finale.

Nel caso di affidamento di collaudo in corso d'opera permangono le competenze alla nomina dell'organo di collaudo, previste dal citato art. 28, comma 4, e sopra riportate.

Per le opere finanziate dall'Amministrazione regionale direttamente ad altri enti, ricorrendo gli estremi di legge per l'effettuazione obbligatoria del collaudo in corso d'opera, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta stipula del contratto d'appalto all'ente finanziatore competente alla nomina del collaudatore in corso d'opera. A tale comunicazione sarà allegato ogni atto necessario per verificare se ricorrano gli estremi di legge per la nomina in corso d'opera dell'organo di collaudo.

Analoga procedura sarà applicata per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

Nel caso di opere pubbliche finanziate da questo Assessorato, la comunicazione di cui sopra, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi al dipartimento Ispettorato tecnico lavori pubblici.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici circa la completezza degli atti a tal fine trasmessi, considerato che l'affidamento in corso d'opera delle attività di collaudo comporta un maggior onere a carico dei bilanci della pubblica amministrazione ed è obbligatorio soltanto nei casi previsti dalle norme sopracitate.

Nei casi in cui risulta obbligatoria l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera (art. 28, comma 2, del citato testo coordinato), e l'importo dei lavori è compreso tra Euro 200.000,00 ed Euro 500.000,00, è preclusa la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice circa la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. In questo caso l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera-definitivo può essere affidato anche a tecnici pubblici funzionari muniti dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 5, della citata legge n. 109/94.

Atteso il carattere provvisorio assunto dal certificato di collaudo in base alla vigente normativa per i contratti eseguiti ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, si ritiene che, all'emissione degli atti di collaudo, potrà essere liquidato un acconto fino ad un massimo del 90% dell'onorario di collaudo tecnico-amministrativo. Il relativo saldo sarà liquidato intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo.

## CIRCOLARE 15 gennaio 2004\*

### ***Limiti di soglia degli appalti espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.***

Si porta a conoscenza che con comunicazione del Ministero dell'economia e finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, per il periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2005, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di cui alla legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003 e del regolamento n. 554/99, forniture di beni e servizi ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati:

#### *Soglie comunitarie*

- 1) Euro 5.000.000,00
- 2) Euro 200.000,00
- 3) Euro 750.000,00
- 4) Euro 400.000,00
- 5) Euro 600.000,00

#### *Soglie WTO-GPA*

- 1) DSP 130.000 = Euro 154.014
- 2) DSP 200.000 = Euro 236.945
- 3) DSP 400.000 = Euro 473.890
- 4) DSP 5.000.000 = Euro 5.923.624

Pertanto, il limite di soglia comunitaria degli appalti pubblici di lavori pari a 5.000.000 DSP comunicato nella circolare del 24 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002 viene aggiornato a partire dall'1 gennaio 2004 in Euro 5.923.624.

Di conseguenza, a partire dalla stessa data, ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale, il parere sui progetti in linea tecnica viene espresso dai seguenti soggetti in relazione all'importo aggiornato:

- RUP per importi complessivi inferiori o uguali ad Euro 5.923.624;
- Conferenza speciale di servizi per importi superiori ad Euro 5.923.624 fino ad Euro 17.770.872;
- Commissione regionale per importi superiori ad Euro 17.770.872.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 gennaio 2004, n. 5

## CIRCOLARE 31 agosto 2004\*

***Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici - Cauzione provvisoria per partecipazione a gare per l'esecuzione di lavori pubblici.***

Questo Osservatorio ha avuto modo di riscontrare che non tutte le stazioni appaltanti, previste dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche, applicano correttamente il disposto di cui all'art. 8, comma 11 quater, lett. a), della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 (cauzione provvisoria) e dal comma 2 (garanzia fidejussoria per cauzione definitiva) dell'art. 30 della legge stessa, per le imprese alle quali sia stata rilasciata "la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema".

Infatti, alcune stazioni appaltanti consentono alle "imprese certificate" di beneficiare della suddetta riduzione del 50% anche nel caso di cui al comma 1 bis dell'art. 30 sopra citato.

A tal proposito si evidenzia che il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria non può essere applicato alla fattispecie di cui all'art. 30, comma 1 bis, della legge n. 109/94 coordinata con la legge regionale n. 7/2002, come modificata dalla legge regionale n. 7/2003, in quanto l'art. 8, comma 11 quater, lett. a), fa espresso riferimento ai soli commi 1 e 2 del successivo art. 30 della stessa legge. E', quindi, esclusa la possibilità di cumulare - per le "imprese certificate" - la riduzione della cauzione di cui all'art. 8, comma 11 quater, lett. a), con la riduzione della cauzione (dal 2% allo 0,50%) ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 30.

L'interpretazione di cui sopra è in sintonia con apposito parere reso dal consiglio dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all'ANCE di Roma e di Trapani.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, con riferimento ai lavori d'importo inferiore a Euro 150.000, seppure non sia richiesta la cauzione provvisoria come disposto dall'art. 30, comma 1 bis), sopra richiamato, l'offerta deve, comunque, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, essere corredata "dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2" del medesimo art. 30.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 settembre 2004, n. 38

## DECRETO 2 dicembre 2004\*

### ***Nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto.***

L'Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 4, sub art. 20, capoverso 5, della citata legge regionale n. 7/2002, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono stati predisposti gli schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, per i seguenti tipi ed importi;

- appalto integrato;
- pari o inferiore a euro 150.000;
- superiore a euro 150.000;

Visto il decreto 5 agosto 2003, n. 26/GAB, recante "Schemi dei bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto";

Visto il decreto 25 novembre 2003, n. 43/GAB, recante modifiche al decreto 5 agosto 2003, n. 26;

Vista la sentenza del TAR Sicilia sede di Palermo, sezione seconda, n. 1858/2004 del 6 settembre 2004, con la quale, tra l'altro, è stato annullato il decreto 25 novembre 2003, n. 43, nella parte in cui dispone che "le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra decimale può essere arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque";

Considerato che occorre prendere atto di tale annullamento;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare i nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, privi della parte annullata;

Decreta:

#### **Art. 1**

Per le motivazioni in premessa, sono approvati i nuovi schemi di bando tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

#### **Art. 2**

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i lavori pubblici per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 gennaio 2005, n. 4



## Allegati

### BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO (Importo pari o inferiore a Euro 150.000)

1. Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
  - 3.1. luogo di esecuzione;
  - 3.2. descrizione;
  - 3.3. natura: (indicare la natura dei lavori); ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria. . . ;
  - 3.4. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):
    - caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
      - euro (in cifre e lettere) . . . . . di cui a corpo euro (in cifre e lettere) . . . . . e a misura euro (in cifre e lettere) . . . . . ;
    - caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
    - caso C: appalto con corrispettivo a misura:
      - euro (in cifre e lettere) . . . . . ;
  - 3.5. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . ;  
(nel caso vi siano parte dei lavori da eseguire per le quali occorre una speciale abilitazione: ad esempio quelle di cui all'articolo 1 della legge 46/90 e successive modificazioni);
  - 3.6. lavorazioni e relativi importi . . . . . ;
  - 3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:
    - caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
      - a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
      - a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14 e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - caso C: appalto con corrispettivo a misura:
      - a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14 e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni . . . . ( . . . . . ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo a misura:

- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso . . . . . nei giorni . . . . . e nelle ore . . . . ; è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso . . . . . sito in via . . . . . nei giorni feriali dalle ore . . . . alle ore . . . . , sabato escluso, previo versamento di Euro. . . . . ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato,. . . . . prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito internet [www. . . . .](http://www. . . . .)

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1. termine: . . . . . ;

6.2. indirizzo: . . . . . ;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno. . . . alle ore . . . presso. . . . . . . ; eventuale seconda seduta pubblica il giorno . . . . alle ore . . . . presso la medesima sede.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da cauzione.

9. Finanziamento.

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:

- (caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA):

- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):

a) per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per categoria analoga o simile a quella di cui al precedente numero 3.3.;

b) le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, l'iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo registro prefettizio per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente numero 3.3.;

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e in aggiunta iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente numero 3.3.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione:

- (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura):

- massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1 - bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte normalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/94 così come modificato dall'art. 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e - bis), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL*(1 - IS)*R]$  (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

- caso B: appalto con corrispettivo a corpo: ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

- caso C: appalto con corrispettivo a misura: la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL*(1 - IS)*R]$  (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 - ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- alternativa n. 1:

o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- alternativa n. 2:

p) è esclusa la competenza arbitrale;

q) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante); via. . . . . ; tel. . . . . ;

. . . . . il . . . . .

Il dirigente

. . . . .

## BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

### 1. *Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte*

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore. . . . . alle ore. . . . . dei tre giorni lavorativi antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio. . . . . della stazione appaltante sito in via. . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

(nel caso concorrente in possesso dell'attestato SOA):

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):

- e) attesta di possedere, indicandoli, uno dei requisiti di cui al comma 11 - quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 109/94;
- l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- o) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
- p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- q) indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
- (nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni):
- r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere di versi da quelli indicati;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):
- s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
- t) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito):

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico.

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

5) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99;

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 5) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo a misura: l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando;

## *2. Procedura di aggiudicazione*

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

d) a sorteggiare un numero non inferiore al dieci per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, o siano iscritti da almeno due anni alla C.C.I.A.A. quali imprese artigiane o registro prefettizio quali imprese cooperative, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera o) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono preferibilmente appartenere alla natura indicata al punto 3.3 del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

2) da un elenco dei lavori, preferibilmente appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori preferibilmente appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando;

3) dal certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga o simile alla categoria di lavori da appaltare, oppure

4) dal certificato attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga o simile alla categoria di lavori da appaltare da almeno due anni dalla data di scadenza del termine di partecipazione o (in caso di cooperative) al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra la categoria di iscrizione al registro delle imprese, ovvero all'albo delle imprese artigiane oppure al registro prefettizio per le cooperative e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nelle dichiaratoria di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 secondo le seguenti similarità:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
- c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8;
- d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;



- e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
- f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
- g) lavori agricolo - forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunicata all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della determinazione assunta dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media).

Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 - quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione,

eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

**BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO**  
(Importo superiore a Euro 150.000)

1. Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione;

3.2. descrizione;

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:

- euro (in cifre e lettere). . . . . di cui a corpo euro (in cifre e lettere). . .  
. . . . . e a misura euro (in cifre e lettere). . . . .  
. . . . .;

categoria prevalente. . . . . classifica. . . . .;

- caso B: appalto con corrispettivo a corpo;

- caso C: appalto con corrispettivo a misura:

- euro (in cifre e lettere). . . . .;  
categoria prevalente. . . . . classifica. . . . .;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere). . . . .;

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre categorie, appartenenti all'elenco di cui all'articolo 72, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori):

3.6. la/e categoria/e. . . . . (classifica/che. . . . .) non è/sono subappaltabile/i;

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:

- a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- caso B: appalto con corrispettivo a corpo:  
- a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- caso C: appalto con corrispettivo a misura:  
- a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni . . . . . ( . . . . . ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo a misura:  
- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso. . . . . nei giorni . . . . . e nelle ore . . . . . ; è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso. . . . . sito in via. . . . . nei giorni feriali dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , sabato escluso, previo versamento di Euro. . . . . ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato. . . . . prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito internet [www](http://www). . . . .

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

- 6.1. termine: . . . . . ;
- 6.2. indirizzo: . . . . . ;
- 6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
- 6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso. . . . . alle ore . . . . . del giorno. . . . . ; l'eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore ?.....? del giorno sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro con ferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 1 - bis, 2, 2 - bis dell'articolo 30 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 9. Finanziamento.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e - bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
- caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all'intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le scadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000;  
(caso di appalto di importo complessivo superiore a Euro 20.658.276): nonché una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 3 volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara;  
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché nel caso di appalto di importo complessivo superiore ad Euro 20.658.276 cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura):  
- massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1 - bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

- b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
- j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e - bis), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;
- m) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
- (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;
- (caso B: appalto con corrispettivo a corpo): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;
- (caso C: appalto con corrispettivo a misura): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL \cdot (1 - IS) \cdot R]$  (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;
- n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

oppure

i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 - ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

(alternativa n. 1):

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

(alternativa n. 2):

è esclusa la competenza arbitrale;

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

s) responsabile del procedimento: ..... via. ....  
....., tel. ....

15. Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea: data dell'avviso o menzione della sua mancata pubblicazione.

16. Data di spedizione del bando di gara.

17. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee.

..... il. ....

Il dirigente

.....

## BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

### 1. *Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.*

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore . . . . alle ore . . . . dei tre giorni lavorativi antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio. . . . . della stazione appaltante sito in via. . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica". Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;



(caso di appalto di importo complessivo superiore ad Euro 20.658.276):

e) attesta di possedere una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea):

f) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché, per appalti di importo superiore ad Euro 20.658.276, di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del sud detto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 - quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o con cedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

(caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni):

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere di versi da quelli indicati;

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;

u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito):

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

5) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, commi 1 e 1 bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) [limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni] e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni. Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura): l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando;

(nel caso di appalto di importo pari o superiore alla soglia comunitaria):

b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. . . . dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sotto scritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

## *2. Procedura di aggiudicazione*

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; (caso di appalti di importo superiore a Euro 20.658.276):

d) a sorteggiare un numero pari al . . . . . per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera p) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d'affari in lavori.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; (caso di appalti di importo superiore a Euro 20.658.276):
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso normalmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media).

(Caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P.):

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte dalla stazione appaltante):

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1 - bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte. Qualora le giustificazioni contenute nell'offerta di un concorrente non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del procedimento ne comunica al concorrente le ragioni e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni al soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara che pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua.

(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte dall'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (\*) di cui all'art. 7 ter legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni):

La Commissione, ove individui offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub commissione appositamente nominata la quale esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte, in applicazione del regolamento di funzionamento dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (\*).

Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

**NOTA:**

(\*) I riferimenti all'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - di cui all'art. 7 - ter della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni - saranno operanti contestualmente all'attivazione dell'ufficio medesimo.

## BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

Appalto integrato (art. 19, comma 2, lettera b) legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni)  
(importo superiore a Euro 150.000)

**1. Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).**

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1. luogo di esecuzione;

3.2. descrizione;

3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza, per le spese per la progettazione esecutiva e per l'eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione):

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura):

- euro (in cifre e lettere) . . . . . di cui a corpo  
euro (in cifre e lettere) . . . . . e a misura  
euro (in cifre e lettere) . . . . . ; categoria  
prevalente . . . . . : classifica . . . . . ;

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura):

- euro (in cifre e lettere) . . . . . ; categoria  
prevalente . . . . . ; classifica . . . . . ;

3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere) . . . . . ;

3.4 - bis. importo delle spese di progettazione esecutiva e per l'eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione non soggette a ribasso: euro (in cifre e lettere).  
. . . . . ;

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

3.5.1. Categoria prevalente:

Lavorazione	Importo (euro)	Classifica
OG. . . . .	. . . . .	. . . . .
	(D.S.P. . . . .)	. . . . .

3.5.2. Categorie scorparabili, subappaltabili a qualificazione obbligatoria:

Lavorazione	Importo (euro)	Classifica
OG. . . . .	. . . . .	. . . . .
	(D.S.P. . . . .)	. . . . .

OG. ....  
(D.S.P. .... )  
OG. ....  
(D.S.P. .... )  
OG. ....  
(D.S.P. .... )  
OG. ....  
(D.S.P. .... )  
OG. ....  
(D.S.P. .... )  
OG. ....  
(D.S.P. .... )

(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche al tre categorie, appartenenti all'elenco di cui all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori):

3.6. la/e categoria/e. .... (classifica/che. .... ) non è/sono subappaltabile/i;  
Per le categorie di lavori OS. .... e OS. .... , il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

4. Termine di esecuzione:

- per la progettazione esecutiva ..... (non meno di 120 giorni per lavori complessi) giorni decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la ultimazione dei lavori giorni ..... (. .... ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione:

- caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo a misura;
- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto, i relativi allegati, il cronoprogramma ed il progetto definitivo, sono visibili presso. .... nei giorni ..... e nelle ore ..... ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso. .... sito in via ..... nei giorni feriali dalle ore ..... alle ore ..... , sabato escluso, previo versamento di Euro..... ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, ..... prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1. del presente bando; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito internet www .....

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

- 6.1. termine: .....
- 6.2. indirizzo: .....

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; l'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Il plico deve contenere:

- domanda di partecipazione e documentazione;
- offerta tecnica (solo per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
- offerta economica.

6.3.1 Domanda di partecipazione e documentazione: la domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere redatte secondo le modalità indicate . . . . . del disciplinare di gara.

6.3.2 Offerta tecnica: l'offerta tecnica dovrà essere formulata relativamente agli elementi T.1, T.2 e T.3 di cui alla tabella del punto 13 del presente bando, con le modalità indicate al punto . . . . . del disciplinare di gara.

L'elemento T.3 "Riduzione del tempo di esecuzione lavori" deve essere espresso in giorni naturali e consecutivi e determinato con riferimento al cronoprogramma posto a base di gara, con le modalità di cui al punto . . . . . del disciplinare di gara. La riduzione minima proponibile del tempo di esecuzione lavori è pari a . . . . . giorni naturali e consecutivi, la massima di . . . . . giorni. Proposte di riduzione inferiori a . . . . . giorni non saranno accettate; proposte di riduzione superiori a . . . . . giorni saranno ricondotte alla riduzione massima ammissibile.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto.

6.3.3 Offerta economica: l'offerta economica deve essere formulata con le modalità di cui. . . . . del disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso. . . . . alle ore . . . . . del giorno . . . . . ; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore . . . . . del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

6.5. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme . contenute e richiamate nella legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 34/00, nel decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, e (eventualmente) nel . . . . . (ev. altra normativa della stazione appaltante). . . . . per quanto non in contrasto con il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel capitolato speciale d'appalto.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire le coperture assicurative di cui. . . . .

- polizza di assicurazione del progettista: massimale di Euro. . . . . (D.S.P. . . . .);
- polizza di assicurazione "CAR": massimale non inferiore a Euro. . . . . ;



- responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.) durante l'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia: massimale di Euro. . . . . ;
- polizza di assicurazione indennitaria decennale postuma: massimale di Euro. . . . . (D.S.P. . . . .) eventualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni;
- polizza di assicurazione decennale postuma di responsabilità civile verso terzi: massimale di Euro. . . . . (D.S.P. . . . .) eventualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni;
- polizza di assicurazione speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario: massimale di Euro. . . . . (D.S.P. . . . .);
- polizza di assicurazione connessa all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia: massimale di Euro. . . . . (D.S.P. . . . .).

L'aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, e dall'art. 8, comma 11 - quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 9. Finanziamento.

10. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), e) - bis, in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 11 e secondo le modalità di cui agli artt. 93, 95, 96, e 97 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13 comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, comma 11 - bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di associazione mista di cui all'art. 13, comma 3 della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 13, comma 5 - bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 95, 4° comma, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell'appalto o dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell'opera che verranno subappaltati o concessi in cottimo.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al precedente punto 3.5.2 dovrà o associarsi verticalmente o dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso di idonea qualificazione. Per le categorie indicate al punto 3.6 non è consentito il subappalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti 11.2. e 11.3.

11.1. Concorrente italiano o stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all'intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le scadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000; (caso di appalto di importo complessivo superiore ad Euro 20.658.276): nonché di una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

11.2 Concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; nel caso di appalto d'importo complessivo superiore a Euro 20.758.276 la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

11.3 Requisiti relativi alla progettazione: le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella, dove, nell'ultima colonna, sono indicate le corrispondenti categorie di opere di cui al D.P.R. n. 34/2000:

Classe	Cat.	Oggetto	Importo lavori (euro)	D.P.R. n. 34/00
.....	....)	.....	..... (D.S.P. ....)	
.....	....)	.....	..... (D.S.P. ....)	
.....	....)	.....	..... (D.S.P. ....)	

Il progettista deve possedere i seguenti requisiti minimi:

A) qualora l'importo di cui al punto 3.4 - bis non sia superiore a 100.000 euro l'iscrizione all'albo professionale;

B) qualora l'importo di cui al punto 3.4-bis sia superiore a 100.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P., i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/1999;

C) qualora l'importo di cui al punto 3.4 - bis sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P.:

a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a 3 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da progettare;

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di. . . . . unità, pari a 2 volte le unità ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico e stimate in. . . . . unità.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In ogni caso il progettista deve altresì possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto punto 11.3., lettere a), b), e d) devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3., lett c), non essendo frazionabili, devono essere posseduti, per ognuna delle classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 17, comma 8, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.

Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 17, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Le società d'ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione:

13.1 (per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni) del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. e delle spese di progettazioni esecutiva e di eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di cui al punto 3.4 - bis del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi

dell'art. 21, commi 1 e 1 - bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la seconda.

13.2 (per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1 - ter dell'art 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni).

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 21, comma 1 - ter della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella ed ai rispettivi punteggi massimi:

	Elementi	Punteggi max
Offerta economica		
E.1	Ribasso percentuale sull'importo dell'appalto (esclusi oneri di sicurezza e spese di progettazione esecutiva e di eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione)	
	Euro. . . . . (D.S.P. . . . . )	.....
Offerta tecnica		
T.1	Soluzioni tecniche migliorative (quali elementi e sub elementi di cui all'art. 91 del D.P.R. n. 554/99) rispetto al progetto definitivo	.....
T.2	Organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri (quali elementi e sub elementi di cui all'art. 91 del D.P.R. n. 554/99)	.....
T.3	Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori	.....
		100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo - compensatore, di cui all'allegato B del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K(x) = \frac{1}{n} \sum [W_i \cdot V(x)_i]$$

Dove:

- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;
- n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- W<sub>i</sub> è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i - esimo;
- V(x)<sub>i</sub> è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i - esimo. Il coefficiente V(x) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato:

- relativamente all'elemento di cui al punto E.1 attraverso la relazione:  $RPx/ RPmax$ , con approssimazione al terzo decimale, dove  $RPmax$  è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e  $RPx$  è il valore del ribasso relativo all'offerta oggetto di valutazione;
- relativamente all'elemento di cui al punto T.3 attraverso la relazione:  $RTx/ RTmax$ , con approssimazione al terzo decimale, dove  $RTmax$  è il valore corrispondente alla riduzione massima offerta per il tempo di esecuzione lavori e  $RTx$  è il valore della riduzione del tempo di esecuzione dei lavori relativa all'offerta oggetto di valutazione;
- relativamente agli elementi T.1 e T.2, attraverso il metodo del "confronto a coppie".

13.2 Modalità di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il ribasso maggiore.

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Al fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte l'amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 64, comma 6 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, alle verifiche di congruità delle offerte che avranno ottenuto complessivamente un valore pari o superiore ai quattro quinti del massimo raggiungibile.

La verifica di congruità delle offerte economiche avverrà anche con le modalità dell'art. 21 comma 1 - bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'esame delle giustificazioni prodotte non fosse sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente sarà chiamato ad integrare i documenti giustificativi per un'ulteriore verifica in contraddittorio nelle modalità meglio precisate nel disciplinare di gara.

Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o per fallimento del secondo classificato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ex art. 10, comma 1 - ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Varianti: sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo.

15. Altre informazioni:

- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
- b) si procederà alla verifica delle offerte economiche anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso, in caso di offerte economiche uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
- i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e - bis), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;
- l) la contabilità dei lavori sarà effettuata:

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura): ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL \cdot (1 - IS) \cdot R]$  (dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R = ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo. . . . del capitolato speciale d'appalto;

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; per la progettazione esecutiva sono subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista;

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

oppure

i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 - ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

(alternativa n. 1):

p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109/94 e successive modificazioni; (alternativa n. 2): è esclusa la competenza arbitrale;

q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

r) responsabile del procedimento: ..... via.....  
.....; tel.....

16. Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea: data dell'avviso o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando di gara.

18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle Comunità europee.

..... li.....

Il dirigente

.....

## BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

### *1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte*

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore. . . . . alle ore. . . . . dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio. . . . . della stazione appaltante sito in via. . . . . che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente per le gare con aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 - ter della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica" e per le gare con aggiudicazione con il criterio di cui al comma 1 della norma predetta: "A - Documentazione", "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; (caso di appalto di importo complessivo superiore a Euro 20.658.276):



- e) attesta di possedere una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;  
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea):
- f) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché, per appalti di importo complessivo superiore ad Euro 20.658.276, di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;
- g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 - quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni;  
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
- q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

(caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni):

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere di versi da quelli indicati;

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;

u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito):

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

5) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, commi 1 e 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni.

Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Deve essere altresì allegata - a pena di esclusione - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il progettista, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di possedere i seguenti requisiti minimi:

A) qualora l'importo di cui al punto 3.4 - bis non sia superiore a Euro 100.000 l'iscrizione all'albo professionale;

B) qualora l'importo di cui al punto 3.4 - bis sia superiore a 100.000 Euro e inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.S.P., i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/1999;

C) qualora l'importo di cui al punto 3.4 - bis sia pari o superiore al controvalore in Euro 200.000 D.S.P., i seguenti requisiti: a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a tre volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a due volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da progettare;

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di . . . . . unità, pari a due volte le unità ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico e stimate in . . . . . unità.  
. . . . . unità.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In ogni caso il progettista deve possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto punto 11.3., lettere a), b), e d) devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai man danti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3., lett c), non essendo frazionabili, devono essere posseduti, per ognuna delle classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 17, comma 8, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.

Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 17, comma 7, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Le società d'ingegneria

devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.

(Per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni):

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione: l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione grafica descrittiva nonché dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in relazione agli elementi indicati nel bando ossia:

T.1 Le soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo.

T.2 L'organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri.

T.3 Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori.

Nella busta "C" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura); (caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo a misura): l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando e delle spese di progettazione esecutiva e di eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di cui al punto 3.4 bis del bando medesimo;

(per appalti di importo a base d'asta pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di D.S.P.):

b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. . . . dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura (per aggiudicazioni con il criterio di cui all'art. 21, comma 1 ter, della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni). Per il contenuto della busta "B" valgono le prescrizioni date per la busta "C" suddetta.

## *2. Procedura di aggiudicazione*

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

(caso di appalti di importo superiore ad Euro 20.658.276):

d) a sorteggiare un numero pari al . . . per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore ai quali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella

busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d'affari in lavori.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

La commissione di gara, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Nella procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21, comma 1 - ter, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta tecnica"; in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule, fissati nel bando. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Quindi procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, anche di quelle escluse e, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.

La commissione procederà alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ove i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso rispetto alla qualità delle prestazioni, comporta l'esclusione dell'offerta e l'aggiudicazione, previa ulteriore verifica se necessario, all'offerta che segue nella graduatoria.

Nella procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 21, comma 1 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 - bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e della determinazione assunta dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di

anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media);

(caso di appalto inferiore al controvalore in Euro di 5 milioni di D.S.P.): il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia;

(caso di appalto pari o superiore al controvalore in Euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte dalla stazione appaltante): il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte. Qualora le giustificazioni contenute nell'offerta di un concorrente non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del procedimento ne comunica al concorrente le ragioni e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni al soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara che pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua;

(caso di appalto pari o superiore al controvalore in Euro di 5 milioni di D.S.P. per procedure svolte dall'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (\*) di cui all'art. 7 - ter, legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni): la commissione, ove individui offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub commissione appositamente nominata, la quale esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte, in applicazione del regolamento di funzionamento dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (\*). Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

*NOTA:*

(\*) I riferimenti all'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - di cui all'art. 7 - ter della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni - saranno operanti contestualmente all'attivazione dell'ufficio medesimo.

## CIRCOLARE 24 dicembre 2004\*

***Istituzione e gestione albo delle imprese di fiducia - Decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14 - Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni interne attuative.***

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
ALL'ISPETTORATO TECNICO  
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE  
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA  
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

### 1) PREMESSE

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 dell'8 ottobre 2004, ha pubblicato il decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto indicato.

Al fine di pervenire alla dovuta uniformità di comportamento, con la presente si diramano le direttive che i dipartimenti in indirizzo ed i Geni civili dovranno osservare sia in regime ordinario che nel regime transitorio, che si conclude con la prima formazione dell'albo.

#### 1.1) Fonti normative

Le fonti normative dei lavori mediante cottimo-appalto sono costituite da:

- a) legge n. 109/94, come introdotto dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, con particolare riguardo all'art. 24bis;
- b) D.P.R.S. n. 554 del 21 dicembre 1999, artt. 78, 88, 12, 144, 145, 146 e 148 (con esclusione del 4° comma), cfr. circolare 24 ottobre 2002;
- c) D.P.Reg. 19 luglio 2004, n. 14 (in appresso denominato regolamento);
- d) circolare Assessorato dei lavori pubblici 24 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 31 ottobre 2002, n. 50), punto 16.

### 2) ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA - DEFINIZIONE

L'art. 1 del regolamento istituisce l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto (in appresso denominato albo) presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

Si è ritenuto, pertanto, abbandonando il criterio di localizzazione territoriale, di istituire presso ciascuna articolazione dell'Amministrazione regionale, a livello centrale, un unico albo a cui dovranno fare riferimento gli uffici periferici appartenenti alla stessa articolazione dell'Amministrazione regionale.

### 3) ISTANZA DI ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO

L'art. 2 del regolamento detta precise norme, assolutamente esaustive in ordine alla qualificazione delle imprese che possono richiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo. Coticché, appare appena opportuno ribadire, come già accennato al precedente punto 2 che, non vigendo più il criterio di localizzazione territoriale, potranno ottenere l'iscrizione tutte le imprese in possesso delle attestazioni di qualificazione previste dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/94, ovvero le imprese che abbiano i requisiti di cui alle lett. a), b) e c), dello stesso art. 2 del regolamento.

All'istanza di iscrizione i richiedenti dovranno allegare i documenti indicati alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 1, del regolamento.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 gennaio 2005, n. 2



Le istanze di iscrizione vanno presentate al seguente indirizzo: "Assessorato regionale dei lavori pubblici - Osservatorio regionale lavori pubblici, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo".

Ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del regolamento le istanze di nuova iscrizione pervenute entro il 31 ottobre ed esitate favorevolmente con l'apposito provvedimento sopra richiamato costituiranno aggiornamento dell'albo con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.

Viceversa le cancellazioni dall'albo degli iscritti, previste ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4, avranno effetto anche in corso d'anno.

#### 4) EFFETTO DELL'ISCRIZIONE

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del regolamento laddove è previsto al comma 1, che "l'iscrizione all'albo ha effetto permanente" e al comma 2, è posto l'obbligo di comunicare entro 30 giorni "tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione della iscrizione" pone in evidenza la responsabilità, anche penale, a carico delle imprese, in ordine all'obbligo della comunicazione, nel rispetto dei limiti temporali sopra richiamati, dalla quale deve emergere, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, l'eventuale verificarsi delle ipotesi analiticamente elencate all'art. 6 del regolamento, a carico dell'impresa o dei responsabili dell'impresa che commina la cancellazione dall'albo.

Diversamente le imprese indicate alla lett. c) dell'art. 2 del regolamento, già iscritte all'albo, sono tenute a confermare annualmente il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

#### 5) FORMAZIONE DELL'ALBO

La prima formazione dell'albo, anche in relazione alla brevità dei termini, decorrenti dalla pubblicazione del regolamento alla scadenza del 31 dicembre, termine ultimo per l'emanazione del provvedimento di iscrizione all'albo, impone necessariamente una propria disciplina che valga quale regime transitorio.

Questa Amministrazione, pertanto, riterrà utilmente presentate e quindi ammissibili le istanze delle imprese in possesso dei requisiti previsti, che perverranno entro il 31 gennaio 2005, e procederà, senza ulteriori adempimenti, con unico provvedimento, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, alla formazione del primo albo, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 del regolamento.

Per gli stessi motivi di brevità di termini connessi con l'accelerazione dell'azione amministrativa, l'Assessorato dei lavori pubblici procederà entro il mese di febbraio a comunicare alle imprese mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il nominativo del responsabile del procedimento.

Presso l'Osservatorio regionale è all'uopo istituita una commissione composta da due funzionari per ciascuno dei tre dipartimenti dell'Assessorato e presieduta da un dirigente della segreteria tecnica dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore che procederà ad una attenta valutazione delle istanze ed a porre in essere tutte le attività conseguenti propedeutiche affinché si possa procedere alla prima formazione dell'albo.

La tenuta dell'albo (aggiornamenti annuali e cancellazioni infrannuali) verrà curata successivamente dall'Osservatorio regionale lavori pubblici che provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno ad emanare i provvedimenti di iscrizione cancellazione e notifiche alle imprese richiedenti.

#### 6) PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione di dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati comunicati e quindi alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la gestione dell'albo.

Successivamente alla prima formazione, l'albo delle imprese iscritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ([www.lavoripubblici.sicilia.it](http://www.lavoripubblici.sicilia.it)), così come annualmente i relativi aggiornamenti.

L'amministrazione centrale e gli uffici del Genio civile chiamati alla utilizzazione dei dati contenuti nell'albo provvederanno previa autorizzazione in favore del soggetto all'uopo individuato, valida fino a revoca, ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio ai fini dell'annotazione a fianco di ciascun nominativo degli estremi di affidamento dei lavori quali la indicazione della stazione appaltante, della data e dell'importo aggiudicato.

La superiore annotazione si rende necessaria ai fini del comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/94, come introdotte dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (limite di affidamento per importo non superiore a 150.000,00 euro) nonché ai fini del comma 2 dell'art. 7 del regolamento (condizione e limite di invito per lavori successivi al primo).

## DECRETO 2 febbraio 2005\*

### **Approvazione dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.**

l'Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale "l'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC) . . . . . Omissis";

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, nella parte in cui istituisce il documento unico di regolarità contributiva per i lavori privati;

Vista la legge 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali";

Visto l'avviso comune sottoscritto il 16 dicembre 2003, in sede di tavolo di lavoro attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal comitato per l'emersione del lavoro non regolare, dalle associazioni di categoria in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia: ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLLAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL;

Vista la convenzione sottoscritta, in sede nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 15 aprile 2004, tra INPS, INAIL, ANAEPACONFARTIGIANATO, ANCE, ANCPL-LEGACOOP, ANIEM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLLAI, CONFCOPERATIVE ITALIANE FEDEREDILIZIA, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL;

Vista l'intesa promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta in data 24 gennaio 2005, dall'INPS, dall'INAIL e dalle nove Casse edili delle province siciliane;

Ritenuto di approvare la suddetta intesa che fa parte integrante del presente decreto;

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 febbraio 2005, n. 8

Decreta:

**Art. 1**

E' approvata l'allegata intesa per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e sottoscritta in data 24 gennaio 2005 dall'INPS, dall'INAIL e dalle nove Casse edili delle province siciliane, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

Il presente decreto, in uno all'allegata intesa, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicizzato sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici all'indirizzo [www.lavoripubblici.sicilia.it](http://www.lavoripubblici.sicilia.it).

## **Allegato**

### **INTESA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'anno 2005 il giorno 24 del mese di gennaio presso i locali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici

**tra**

l'Assessore regionale per i lavori pubblici, ing. Mario Parlavecchio

**e**

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato dal dott. Gaetano Savona, dirigente vicario, sede regionale INPS - Palermo;
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato dal dott. Salvatore Terrasi, direttore regionale INAIL - Palermo;
- le Casse edili della Sicilia rappresentate da:
  - Agrigento - ing. Angelo Barbarino;
  - Enna - geom. Antonio Gallone;
  - Caltanissetta - p.i. Paolo Aiello;
  - Catania - geom. Andrea Vecchio;
  - Messina - ing. Salvatore Arcovito;
  - Palermo - geom. Nicolò Alberti;
  - Ragusa - ing. Rosario Canzonieri;
  - Siracusa - geom. Paolo Pizzo;
  - Trapani - ing. Nino Durante;

**Vista**

- la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", il cui art. 15, commi 10 e 11, disciplina l'intesa finalizzata alla semplificazione delle procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese mediante un documento unico (DURC);
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, nella parte in cui istituisce il DURC nei lavori privati;
- la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 31 dicembre 1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- la vigente disciplina in materia;

**in attuazione**

- dell'art. 15, commi 10 e 11, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni che così dispone: "L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse edili, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice dei lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.";

**premesse che**

- l'avviso comune, stipulato in data 16 dicembre 2003 da ANCE, ANAEP A CGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte dello sportello costituito presso le Casse edili costituite in forma paritetica dalle parti sociali firmatarie dell'avviso stesso;
  - l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con nota prot. n. 66558 del 22 dicembre 2003, indirizzata all'Assessore regionale per i lavori pubblici, ha auspicato che la convenzione regionale possa uniformarsi ai contenuti di quella nazionale (ed alla relativa modulistica), al fine di assicurare omogeneità nell'attestazione della regolarità contributiva dei rapporti di lavoro;
  - in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta, in sede nazionale, la convenzione tra INPS, INAIL e Casse edili per il rilascio del DURC;
  - gli enti e le casse sottoscrittori della presente convenzione ritengono che l'istituzione del DURC recepisca i bisogni e le aspettative dell'utenza sul versante della semplificazione degli adempimenti amministrativi e della maggiore efficienza del servizio reso dalle strutture pubbliche mediante il recupero e l'ottimizzazione delle risorse interne;
  - gli stessi enti e le casse di cui sopra considerano le attività, le procedure e l'organizzazione necessarie per il rilascio del DURC anche utili strumenti per l'osservazione delle dinamiche del lavoro, eventualmente fruibili anche da altre amministrazioni, per creare un canale velocizzato diretto allo scambio di informazioni e rispondere alla necessità di nuove forme strutturali utili alla vigilanza integrata, alla lotta al sommerso e alla definizione di una mappa dei rischi a fini prevenzionali;
  - si crea, indirettamente, certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per una maggiore garanzia del corretto svolgimento degli stessi;
  - la gestione del DURC consente un monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di una banca dati degli appalti utile per la limitazione delle ipotesi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
- si concorda quanto segue:

**Art. 1**

*Oggetto*

Con riferimento ai lavori del settore edile, sia pubblici che privati, ed in adempimento a quanto previsto nell'art. 15, commi 10 e 11, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, INPS, INAIL e Casse edili adottano comuni misure tecnico organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse edili.

**Art. 2**

*Soggetti abilitati alla richiesta*

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa edile, competente per territorio.

Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa edile competente per territorio.

Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati a rilevanza pubblica e dalle società organismi di attestazione (SOA).

### **Art. 3**

#### *Modulistica di richiesta del DURC*

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).

I soggetti di cui all'art. 2 forniti di codice di riconoscimento devono richiedere per via telematica (on-line) il documento unico di regolarità contributiva oppure presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa edile competente.

Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on-line realizzate a tal fine. Nelle more della messa a regime del sistema informatico che consenta l'interscambio telematico delle informazioni, potranno essere anche utilizzati altri sistemi da concordare a livello provinciale e condivisi dal comitato tecnico di cui all'art. 10.

### **Art. 4**

#### *Rilascio del DURC*

La Cassa edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri istituti, i dati utili per la certificazione unica: a tal fine le richieste pervenute alla Cassa edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza.

Gli istituti devono fornire le notizie necessarie per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in un termine utile che consenta il rilascio stesso entro 30 giorni dalla richiesta.

La Cassa edile provvede all'emissione del documento unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi istituti.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ove gli istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato causa di sospensione, la Cassa edile emette il DURC.

### **Art. 5**

#### *Requisiti per il rilascio del DURC*

L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile sono tenuti a verificare la regolarità contributiva dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Sono, altresì, tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera.

La Cassa edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dagli accordi nazionali e territoriali stipulati in materia dalle parti sociali sottoscrittrici della presente convenzione.

Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 9, comma 76, della legge n. 415/98, può essere effettuato esclusivamente dalle Casse edili regolarmente costituite in forma paritetica dalle parti sottoscrittrici l'avviso comune del 16 dicembre 2003.

### **Art. 6**

#### *Modulistica*

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse edili, metteranno a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

## **Art. 7**

### *Pubblicizzazione del DURC*

Le parti firmatarie della presente convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il documento unico di regolarità contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli organi di informazione.

## **Art. 8**

### *Trattamento dati personali*

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19, legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

## **Art. 9**

### *Adempimenti successivi alla stipula della convenzione*

Le parti firmatarie della presente convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Le parti firmatarie, in particolare, procederanno, per quanto di competenza, all'applicazione del comma 12 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2002, e successive modifiche ed integrazioni, che così dispone: "Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le Casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni".

## **Art. 10**

### *Costituzione comitato tecnico*

In ambito regionale viene costituito un comitato tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse edili costituite dalle parti sottoscrittrici la presente convenzione. Il comitato tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:

- acquisizione dati;
- gestione della fase applicativa on-line;
- gestione dello smistamento delle richieste;
- gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
- gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli istituti interessati.



**Art. 11**

*Disposizioni finali*

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la convenzione nazionale sottoscritta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 15 aprile 2004.

**Art. 12**

*Decorrenza*

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

## CIRCOLARE 3 febbraio 2005\*

### ***Direttive inerenti l'individuazione dell'organo competente alla nomina del responsabile unico del procedimento.***

A seguito dell'emanazione della circolare assessoriale n. 1642 del 16 ottobre 2003, si sono registrati degli squilibri operativi nella nomina dei responsabili unici dei provvedimenti essendosi verificato un sensibile aumento della conflittualità interna in relazione alla corretta individuazione dell'organo competente alla nomina, di certo non funzionali al buon andamento dell'amministrazione.

La vigente normativa in materia di lavori pubblici ha operato una progressiva specializzazione della figura del responsabile del procedimento, introdotta dalla legge n. 241/90 definendone più precisamente i requisiti e stabilendone le funzioni.

La prima importante tipizzazione operata consiste nell'univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell'opera al controllo finale della sua corretta esecuzione; il responsabile unico del procedimento assume, conseguentemente, il ruolo di:

- proponente ai fini della programmazione;
- interprete della corretta traduzione dei bisogni da soddisfare in precisi temi progettuali da sviluppare, verificandone preliminarmente la fattibilità;
- controllore della corretta e puntuale realizzazione delle fasi di progettazione, affidamento in appalto ed esecuzione, attraverso azioni specifiche individuate dalla legge e dai suoi strumenti di regolamentazione (regolamento e capitolato generale).

Il cumulo di dette attività conferiscono al responsabile unico il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della pubblica amministrazione e, quindi, della collettività che questa rappresenta e a vigilare sul soddisfacimento e tutela degli stessi.

Nell'esercizio di tale ruolo il responsabile unico del procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un'opera pubblica, il punto di riferimento per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo.

La centralità del suo ruolo viene posta in risalto anche dalla relazione accompagnatoria al regolamento di attuazione della legge n. 109/94 (D.P.R. n. 554/99) che definisce il responsabile unico del procedimento alternativamente "dominus" del lavoro e "project manager", identificandolo come "il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza".

Si rileva, altresì, che il responsabile unico del procedimento, anche in relazione alla circostanza che egli deve essere un tecnico sovraordinato all'intero escursus procedimentale assumendo responsabilità di indubbio carattere professionale, non può configurarsi quale figura sottordinata al dirigente del plesso dell'amministrazione presso il quale presta servizio, assumendo funzioni e responsabilità autonome, ciò avvalorato dalla recente disposizione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 17/2004 che ha inserito il comma 2 bis all'art. 6 della legge regionale n. 10/91.

Le superiori considerazioni evidenziano come la natura delle funzioni espletate dal responsabile unico del procedimento spaziando da quella di scelta, a quella amministrativa, di controllo e di vigilanza, non può esaurirsi nell'ambito delle competenze assegnate ad un singolo dipartimento; ciò determina inevitabili "sconfinamenti", causa degli attuali rallentamenti registrati nell'azione amministrativa e dei conflitti in atto insorti tra i dirigenti generali, riguardanti in estrema sintesi l'individuazione del soggetto deputato alla nomina del responsabile unico del procedimento, con riferimento alle competenze di

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 febbraio 2005, n. 7

ciascun dipartimento (il dipartimento lavori pubblici ha competenze sostanzialmente tecnico-amministrative, gli altri di controllo e vigilanza).

In merito all'individuazione del soggetto deputato alla nomina del responsabile unico del procedimento l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001, preso atto del silenzio della Legge Merloni, ha ritenuto che essa vada ricercata all'interno dei singoli ordinamenti.

Il legislatore siciliano, invece, nel recepire la Merloni con le sostituzioni, le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003 non ha mantenuto eguale silenzio, ma al contrario, attribuendo all'organo politico gli ampi poteri gestori sanciti dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 109/94, così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002, ha fornito puntuali riferimenti che ci consentono di individuare all'interno delle succitate norme l'autorità o l'organo al quale è attribuita la competenza alla nomina.

Il primo riferimento attiene al secondo comma dell'art. 2 della legge nel testo coordinato della Legge Merloni con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale n. 7/2003 che indica tra le amministrazioni aggiudicatrici l'Amministrazione regionale destinataria, pertanto, dell'onere di provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento.

Orbene il riferimento all'Amministrazione in senso soggettivo non può che riguardare gli organi rappresentativi di essa preposti ai vari rami e dotati di competenza e personalità proprie, quali il Presidente della Regione e gli Assessori regionali.

Il secondo riferimento riguarda l'art. 11 della legge regionale n. 7/2002. La norma anzidetta ha introdotto significativi elementi di novità rispetto alla normativa nazionale, in quanto ha riservato alle competenze del Presidente della Regione e degli Assessori materie che la disciplina statale attribuisce alla competenza dirigenziale; per l'aspetto che interessa:

a) ha ampliato l'ambito delle attività disciplinate dall'art. 17 della legge n. 109/94, includendo al 1° comma, oltre alle attività di direzione lavori, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche le prestazioni relative alle attività di studio, i rilievi e le indagini connesse (studio di fattibilità);

b) ha riservato (comma 2°) alle competenze del Presidente della Regione e degli Assessori competenti gli affidamenti concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al citato 1° comma nonché gli affidamenti di natura fiduciaria e quindi ha attribuito ai suddetti organi competenze sia di carattere interinale-gestorio che di carattere fiduciario.

Il terzo riferimento attiene alla modifica dell'art. 16 della legge n. 109/94 operata dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2002 che ha introdotto, dopo il comma 2°, il comma 2-bis concernente lo studio di fattibilità (che in effetti enuclea alcuni degli elementi contenuti negli artt. 11, 19 e 21 del D.P.R. n. 554/99), elevando al rango di norma primaria disposizioni che nella normativa statale hanno natura regolamentare, stabilendo nel contempo che siffatto studio deve precedere l'attività di progettazione (anche di quella primaria).

Lo studio di fattibilità coincide sotto il profilo contenutistico con il "documento preliminare alla progettazione" introdotto dall'art. 15 del D.P.R. n. 554/99.

Il quarto riferimento è all'art. 13 della legge regionale n. 7/2003 che al 2° comma, nello stabilire, ad integrazione e/o modifica del comma 2° dell'art. 18 della legge n. 109/94, l'assegnazione della percentuale del 25% dei compensi incentivanti al responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza e della rilevanza delle funzioni esercitate, ha posto in luce la centralità che la normazione regionale attribuisce a tale figura organizzativa e fiduciaria.

I superiori riferimenti normativi delineano una posizione dell'organo politico sovraordinata alle fasi procedurali ed una posizione del responsabile unico del procedimento differenziata rispetto alle tradizionali figure burocratiche, che si contraddistingue per la centralità, autonomia e professionalità della sua funzione e per il suo ruolo di supervisore tecnico con incidenti poteri di integrazione e modifica della progettazione.

I riferimenti medesimi forniscono, inoltre, un utile supporto normativo all'individuazione del soggetto al quale compete la sua designazione.

In particolare, e ciò costituisce argomento troncante, tra gli affidamenti attribuiti alla competenza dell'organo politico deve ritenersi compreso anche quello relativo allo studio di fattibilità per effetto dell'ampliamento operato dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002. Ma tale studio coincidente, come si è detto, con la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione (i cui contenuti devono comunque ricomprendersi nel progetto preliminare) è demandato alla responsabilità e competenza del responsabile unico del procedimento con la conseguenza che l'affidamento relativo non può che rientrare tra quelli attribuiti per la natura fiduciaria, dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002, al Presidente della Regione e agli Assessori regionali.

Di contro, proprio in virtù delle novità apportate dal legislatore siciliano, l'individuazione del soggetto titolato alla nomina del responsabile unico del procedimento in un soggetto diverso dal vertice politico, porterebbe a concludere che il responsabile unico del procedimento, per carenza di potere dell'atto di nomina, vedrebbe ridotte le competenze allo stesso assegnate dalla vigente normativa, in quanto ricondotte alla mera attività di gestione, vigilanza e controllo, poiché il suo atto di nomina si configurerebbe quale atto di delega di funzioni di vertice proprie del dirigente generale e non estendibile alle funzioni relative alle attività di cui al più volte richiamato art. 11.

E proprio per le suddette innovazioni apportate dal legislatore siciliano alcune delle attività che il regolamento n. 554/99 attribuisce al responsabile unico del procedimento, in assenza di una nomina assessoriale non potrebbero essere legittimamente espletate; a titolo esemplificativo si richiamano alcune di queste attività:

- curare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto;
- stabilire il numero e contenuto degli elaborati nel progetto preliminare in funzione della complessità dell'intervento ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- svolgere funzioni di progettista e direttore dei lavori, ove ricorrano i casi previsti dal regolamento (art. 2, comma 1, lett. h) e lett. i) e art. 7, comma 4).

Qualora non bastassero i suddetti riferimenti, soccorre l'ulteriore considerazione che supporre una dicotomia di competenze con attribuzione alla dirigenza della nomina del responsabile unico - asse del procedimento - e all'organo politico degli affidamenti o incarichi nei subprocedimenti che attengono alle fasi successive del medesimo procedimento oltre che incomprensibile sotto il profilo ordinamentale (che assegna all'organo politico una posizione sovraordinata alla dirigenza) contrasterebbe con i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa atteso che la formula che caratterizza il procedimento di che trattasi come centro unitario di attribuzioni e responsabilità connesse sia amministrative che tecniche, esige a sua volta una matrice unitaria nell'individuazione dei soggetti responsabili dell'opera pubblica, anche al fine di evitare possibili conflitti interni tra uffici, organismi e soggetti del procedimento medesimo, ingenerabili dall'anzidetta dicotomia.

Non è superfluo evidenziare che l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in merito alla possibilità di suddividere i compiti del responsabile unico del procedimento, nella determinazione n. 10, ha avuto modo di affermare che la scelta operata dal legislatore è

stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva delle responsabilità e, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità connessa all'incarico debba essere imputata ad un unico soggetto.

Con la presente circolare modificando l'orientamento precedentemente espresso con la circolare dell'Assessore per i lavori pubblici del 24 ottobre 2002 - nella quale è sostenuto che "in mancanza di esplicite disposizioni legislative, trattandosi di atto di gestione lo stesso (nomina responsabile unico del procedimento) debba essere, nella fattispecie ascritto all'ambito di competenza del dirigente tecnico preposto in ossequio al generale principio della separazione tra atti di gestione e atti rientranti nella sfera politica" - si ritiene riconducibile alla competenza dell'Assessore la nomina del responsabile unico del procedimento e ciò anche in considerazione del fatto che l'interpretazione precedentemente fornita deve ritenersi in contrasto con l'art. 11 della legge n. 7/2002.

In conclusione si deve ritenere che la normativa regionale, attraverso una applicazione coordinata informata a criteri sistematici delle disposizioni citate, confortata dalle ulteriori considerazioni svolte, porta ad attribuire all'organo politico la nomina del responsabile unico del procedimento.

Per un imparziale e corretto affidamento degli incarichi e per il migliore svolgimento delle attività verrà adottato un sistema informato alla rotazione degli stessi.

Le precedenti circolari assessoriali, nelle parti in contrasto con la presente, devono considerarsi abrogate.

**CIRCOLARE 25 febbraio 2005, n. 688\***

***Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana, opere provvisionali e di sicurezza.***

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI  
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI  
ALL'ISPETTORATO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI  
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE  
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE  
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI  
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA  
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE  
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE - OPERE MARITTIME

Il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, adottato con D.P.R.S. 26 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004, comprende il capitolo denominato "Opere provvisionali e di sicurezza".

Come specificato nelle "Premesse ed avvertenze" al nuovo prezzario, tale capitolo è stato inserito ai soli fini della stima degli oneri della sicurezza da estrapolare dall'importo complessivo dell'appalto in quanto non assoggettabili al ribasso d'asta (cfr. art. 31, comma 2, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e 7/2003 ed art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 222/03 ).

La dettagliata elencazione dei costi da stimare nei costi della sicurezza è riportata nell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 .

Nel capitolo sopra citato è riportato un primo elenco, indicativo e non esaustivo, degli apprestamenti essenziali e utili alla definizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e vuole essere da guida per il coordinatore alla progettazione durante la fase di elaborazione progettuale del piano di sicurezza e del coordinamento specifico del cantiere e della relativa stima analitica dei costi della sicurezza.

I prezzi esposti in questo capitolo sono stati valutati ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 222/03 e verranno utilizzati per la stima degli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito di applicabilità del prezzario in epigrafe.

L'importo complessivo degli oneri di sicurezza, desunto dalla stima analitica contenuta nel piano di sicurezza e del coordinamento, va scorporato dall'importo totale dei lavori, risultante dal computo metrico estimativo del progetto, e non sottoposto a ribasso d'asta nelle gare d'appalto di opere pubbliche (art. 31 citato).

Concorrono alla determinazione di tali oneri anche i costi della sicurezza già contenuti nei prezzi degli altri capitoli del prezzario quali aliquote delle spese generali, qualora tali prezzi vengano utilizzati nel computo metrico di progetto.

Appare utile chiarire che i prezzi inerenti le "opere provvisionali e di sicurezza" del prezzario non modificano in alcun modo le previsioni del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145/2000 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 marzo 2005, n. 10

554/99 , né di eventuali norme particolari contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto allegati al progetto. Pertanto restano invariati gli oneri che tali norme accollano all'appaltatore.

I prezzi di cui al citato capitolo, riferentisi a tali oneri, serviranno al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione solo ad enucleare da tali oneri, compresi nelle "spese generali" di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 554/99 , gli importi relativi ai costi della sicurezza che non verranno sottoposti a ribasso d'asta.

Nel caso di interventi disciplinati dalla citata legge n. 109/94 per i quali non è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. n. 222/03 .

Analogamente per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavorazioni resesi necessarie a seguito di varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 25 della citata legge n. 109/94, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 7 del D.P.R. n. 222/03 .

Resta ferma la disposizione dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 494/96 , che non giustifica modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti in relazione alle proposte di integrazione del piano di sicurezza e del coordinamento da parte dell'appaltatore.

Attesi gli importanti riflessi che la determinazione dei "costi della sicurezza" produce dal punto di vista economico sulle risorse finanziarie pubbliche, utilizzate per la realizzazione degli interventi soggetti alla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, si segnala la necessità di un approfondito esame da parte del progettista delle condizioni particolari riguardanti il singolo intervento per una corretta ed essenziale individuazione degli oneri non soggetti a ribasso d'asta.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**CIRCOLARE 4 marzo 2005, n. 1748\***

***Istituzione dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (art. 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7); personale delle segreterie tecniche amministrative.***

ALLE PROVINCE REGIONALI

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Il personale di ruolo in servizio presso le amministrazioni comunali, provinciali o presso altri enti territoriali interessati, che intende essere assegnato alle istituende segreterie tecnico-amministrative presso le sezioni provinciali o presso la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici, potrà avanzare apposita istanza, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, indirizzata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore, segreteria tecnica, via Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo.

Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità complete del dipendente, l'amministrazione di appartenenza, la qualifica, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali posseduti, la dichiarazione di disponibilità ad essere assegnato in posizione di comando presso la segreteria tecnica amministrativa e l'indicazione della sezione provinciale o centrale prescelta.

Le istanze dovranno essere corredate da nulla osta al comando, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza e da curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicate le esperienze lavorative maturate.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 marzo 2005, n. 10



## DECRETO 14 marzo 2005\*

### ***Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi da parte dei dipartimenti dell'Assessorato dei lavori pubblici, dell'Osservatorio lavori pubblici e dell'Ufficio di Gabinetto.***

L'Assessore per i lavori pubblici

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, ritenuto applicabile nella Regione Siciliana come condiviso dal parere 98.1102 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del predetto regolamento approvato con il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, per l'esecuzione dei lavori in economia vige la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto l'art. 36 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Visto l'art. 22 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione nel rispetto del limite di spesa fissato dal successivo art. 3, nonché le procedure applicabili;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### *Oggetto del provvedimento*

1) Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale lavori pubblici e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

#### **Art. 2**

##### *Ambito di applicazione*

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi nei limiti degli importi indicati al netto dell'I.V.A.

1) La partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione in Italia e all'estero; nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000 euro.

2) I servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di 100.000 euro.

3) Divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 50.000 euro.

4) Acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione fino all'importo di 100.000 euro.

5) Spese di cancelleria, riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 100.000 euro.

6) Spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 100.000 euro.

7) Fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000 euro.

8) Spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di 50.000 euro.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 marzo 2005, n. 13

9) Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 50.000 euro.

10) Spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di 100.000 euro.

11) Spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni fino all'importo di 100.000 euro.

12) Spese connesse all'igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro fino all'importo di 100.000 euro.

13) Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000 euro.

14) E' vietato frazionare l'acquisizione di beni o servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

### **Art. 3**

#### *Organi responsabili*

1) Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, è autorizzato dai titolari del potere di spesa dai dipartimenti e uffici di cui all'art. 1).

2) L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;

d) l'importo presunto della spesa;

e) il capitolo di imputazione della spesa;

f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 2).

### **Art. 4**

#### *Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia*

1) L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2) La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno 5 ditte ed acquisizione di almeno 3 preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.

3) Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione, alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 3.

4) Si prescinde, altresì, dalla richiesta di più preventivi quando l'importo delle spese non superi l'ammontare di 25.000 euro.

5) La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax) deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) le qualità e le modalità di esecuzione;

d) le eventuali garanzie richieste;

- e) i criteri di scelta del contraente;
  - f) i prezzi;
  - g) le modalità di pagamento;
  - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
  - i) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
  - j) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
- 6) Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 7) I preventivi sono esaminati da una commissione composta dal titolare del potere di spesa o da un suo delegato (consegnatario), dal responsabile del servizio o suo delegato o da un altro funzionario all'uopo individuato in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione.
- 8) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:
- a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro;
  - b) mediante atto negoziale negli altri casi.
- 9) I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
  - c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
  - d) gli estremi contabili (capitolo);
  - e) la forma di pagamento;
  - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
  - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
- 10) Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

#### **Art. 5**

##### *Verifiche*

I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione.

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

#### **Art. 6**

##### *Rinvio*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione nei procedimenti di spesa in economia approvato con il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet [www.regione.sicilia.it/lavoripubblici](http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici) dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**CIRCOLARE 1 ottobre 2003, n. 13\***

***Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.***

*Premessa*

Con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 21 maggio 2003 ed entrata in vigore il 22 maggio 2003, vengono apportate rilevanti modifiche alla precedente legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

L'esame degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 15 di detta legge n. 7/2003 significa il recepimento in Sicilia di modifiche della legge n. 109/94 operate con la legge 1 agosto 2002, n. 166 (cfr. anche art. 30, comma 2, legge regionale n. 7/2003).

La circolare emanata da questo Assessorato n. 15 del 30 ottobre 2002, riguardante detta legge regionale n. 7/2002, viene conseguentemente rivista, aggiornata e, quindi, sostituita nel modo che segue.

Con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre successivo, è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, il testo di riferimento della legge n. 109/94 è quello vigente alla data di approvazione della medesima legge regionale.

Sono stati altresì recepiti (cfr. art. 1, comma 2, della citata legge regionale) gli atti materiali regolamentari che integrano e completano detta legge n. 109/94.

Il recepimento effettuato è ricettizio anche per quanto concerne gli atti materiali menzionati e, seguendo il criterio della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel recepimento effettuato si operano modifiche, integrazioni e sostituzioni delle disposizioni nazionali. Sono espressamente menzionate le disposizioni della legge n. 109/94 non recepite.

Le norme regolamentari trovano applicazione in quanto compatibili con la legge introdotta. In materia di finanza di progetto, si richiamano le innovazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 7/2002. Il sistema di recepimento accennato non rende applicabile l'introduzione normativa ed il rinvio formale dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ma le disposizioni di riferimento al riguardo dell'art. 7 della citata legge n. 166/2002 trovano applicazione in Sicilia come disposto nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2003 ("restano valide . . .").

Si aggiunge che per le materie del settore in esame riservate alla competenza legislativa nazionale, in base anche alle recenti modifiche del titolo V della Costituzione, l'applicazione di disposizioni afferenti recepite della legge n. 109/94 interviene con rinvio dinamico. Secondo la legge 5 giugno 2003, n. 131, sino all'adozione degli atti legislativi da parte dei soggetti costituzionali competenti, continua ad applicarsi la normativa vigente sia essa nazionale o regionale.

---

\* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 ottobre 2003, n. 45

L'art. 42, comma 1, della legge regionale in esame elenca le pregresse disposizioni regionali in materia abrogate, comprese le ultime delle leggi regionali n. 4 e n. 22 del 1996 e n. 21 del 1998. Tale articolo è stato sostituito con modifiche dall'art. 30 della legge regionale n. 7/2003, al quale deve farsi riferimento.

La disciplina introdotta (cfr. titolo II della legge regionale) riguarda anche gli appalti per la fornitura di beni, gli appalti di servizi e nei settori esclusi.

La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 41 della legge regionale.

Con riguardo alla salvaguardia o applicazione della disciplina pregressa, detta disposizione indica il riferimento all'intervenuta approvazione del bando di gara prima dell'entrata in vigore della legge. Sono fatti salvi i bandi di gara approvati dai dirigenti e dai funzionari apicali. Si richiamano, in merito, l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e la relativa circolare dell'Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001.

Si richiamano, in ordine a detto articolo della legge regionale n. 7/2002 ed alla disciplina transitoria che contiene, l'interpretazione autentica del comma 2 data con l'art. 26 della legge regionale n. 7/2003 e le modifiche apportate con l'art. 27 della medesima legge regionale n. 7/2003 (esplicito riferimento alla necessaria copertura finanziaria della spesa ed all'applicazione della normativa previgente).

Il testo della legge n. 109/94, recepito e coordinato con le modifiche, integrazioni e sostituzioni operate con la legge regionale n. 7/2002 (richiamo del titolo I), in applicazione dell'art. 43 della legge regionale medesima, è pubblicato, anch'esso, nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 10 agosto 2002. Tale testo risulta successivamente aggiornato, secondo l'art. 31 della legge regionale n. 7/2003, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 21 maggio 2003. Esso contiene in atto la normativa base di consultazione.

#### *Innovazioni*

Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 7/2003, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche emanate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici (cfr. circolare 24 ottobre 2002, pubblicata Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002 e circolare 5 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 14 agosto 2003), si elencano, in particolare, quelle riguardanti:

a) i pareri sui progetti (cfr. l'art. 7 bis, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche apportate dall'art. 4 della legge regionale n. 7/2003). Viene prevista la competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 23;

b) l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici (cfr. l'art. 7/ter, introdotto dall'art. 5, comma 1). Il ricorso esterno obbligato riguarda gare di importo superiore a Euro 1.250.000, ma è data facoltà di ricorso anche per gare di importo inferiore (cfr. i commi 5 e 8 dell'art. 7/ter);

c) la programmazione dei lavori pubblici (cfr. l'art. 14, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche apportate dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2003). Schemi tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (art. 14, comma 12). Si richiama il decreto di detto Assessore 24 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 15 novembre 2002;

d) l'attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie (cfr. l'art. 17, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2003). La disciplina degli incarichi non è più estesa ai collaudi. Per gli incarichi relativi ai collaudi si richiamano le istruzioni della circolare dell'Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001 (Assetto delle competenze, punto 4);

- e) il fondo di rotazione per la progettazione definitiva (cfr. l'art. 17 bis, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2003);
- f) gli incentivi e le spese di progettazione (cfr. l'art. 18, come integrato dall'art. 13 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2003). Si concreta l'applicazione della normativa nazionale in materia, non attuata con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Si richiama la circolare di questo Assessorato n. 2 del 29 gennaio 1999;
- g) il sistema di realizzazione dei lavori pubblici, con la distinzione tra appalti e concessioni (cfr. l'art. 19, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2003);
- h) le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione (cfr. gli artt. 20 e 21, come modificati dagli artt. 16 e 17, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche degli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 7/2003). L'introdotta comma 5 dell'art. 20 prevede l'approvazione con decreto dell'Assessore regionale lavori pubblici di schemi tipo di bandi di gara e di capitolato di appalto (cfr. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 17 settembre 2003);
- i) l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario (cfr. l'art. 21/bis, introdotto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e l'estensione di applicazione del comma 5 dell'articolo alle procedure di appalto della fornitura di beni e servizi secondo l'art. 16 della legge regionale n. 7/2003);
- l) la trattativa privata nell'affidamento dei lavori pubblici (cfr. l'art. 24, come modificato ed integrato dall'art. 19);
- m) il cottimo-appalto ed il contratto aperto (cfr. gli artt. 24 bis e 24 ter introdotti dall'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2003);
- n) i collaudi (cfr. l'art. 28, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2003);
- o) la pubblicità in tema di lavori pubblici (cfr. l'art. 29, come sostituito dall'art. 23);
- p) le garanzie e le coperture assicurative (cfr. l'art. 30, integrato e modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2003);
- q) la qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori (cfr. il comma 11 quinquies dell'art. 8, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2003);
- r) la disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi (cfr. il titolo II della legge regionale n. 7/2002 e le innovazioni degli artt. 16, 22, 23 e 25 della legge regionale n. 7/2003).

#### *Profili ordinamentali*

Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in tema di enti locali.

L'art. 4 della legge n. 109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, nonché dall'art. 2 della legge regionale n. 7/2003, specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel settore dei lavori pubblici:

- 1) lo svolgimento di attività nel territorio della Regione da parte dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (cfr. i commi 19 e 20 e la convenzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003);
- 2) la legittimazione dell'autorità di cui al precedente numero ad applicare sanzioni pecuniarie ai soggetti pubblici inadempienti;
- 3) le competenze dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr. i commi 17 e 18 e da 21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge";
- 4) il comma 29 estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 euro. In tema di lavori pubblici l'art. 2 della legge regionale n. 7/2003 riduce a 150.000 euro l'importo dei lavori i cui dati

(comma 17) devono essere trasmessi a detto Osservatorio, prevedendo per i lavori di importo da 20 mila euro a 150 mila euro l'invio di note informative annuali.

Con l'operatività dei soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con obblighi di coadiuvazione per le pubbliche amministrazioni appaltanti.

Per il mancato avvio di procedure di appalto relative ad opere finanziate dalla Amministrazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 14/bis della legge n. 109/94.

L'art. 7/ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamentate:

a) l'articolazione dell'ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le competenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento dell'ufficio;  
b) l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte dell'amministrazione appaltante.

Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture.

L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002, modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2003, e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disciplina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

In particolare, è oggetto di regolamentazione:

- la realizzazione dei lavori pubblici, di importo superiore a 100.000 euro, in base ad una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto del documento di programmazione economico finanziaria di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, degli altri strumenti programmatori pubblici che vengono interessati e della normativa urbanistica afferente, atti questi redatti ed approvati unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno (comma 1);

- l'apporto del responsabile del procedimento (cfr. art. 7 del recepito D.P.R. n. 554/99);

- i contenuti e le procedure del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, con la documentazione e la progettazione occorrente (commi da 2 a 8 e da 13 a 15). Viene prevista la consultazione, con assegnazione di termine di 15 giorni, dei comuni territorialmente interessati (comma 13) e viene previsto per le province regionali, non l'apporto, ma l'invio del programma già adottato (comma 15);

- l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale, per gli enti locali, unitamente al bilancio preventivo dei medesimi, del quale costituiscono allegato (comma 9: riferimento particolare all'ultimo periodo, che richiama in modo limitato e, implicitamente, l'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000). La competenza consiliare non riguarda gli atti preparatori.

La prescritta (cfr. art. 8 della legge regionale n. 7/2003: sostituzione dei commi da 1 a 6 del recepito art. 14 della legge n. 109/94) pubblicazione all'albo per 60 giorni (in precedenza 30 giorni) dello schema di programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali costituisce aggravio di procedura, relativo anche all'approvazione del bilancio di previsione. Si richiama in merito il rimedio soltanto transitorio dell'adozione separata degli atti di che trattasi consentita dall'art. 65 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (cfr. la nota circolare afferente dell'Assessorato/serv. 2° n. 4660 dell'8 luglio 2002);

- la redazione degli atti menzionati sulla base di schemi tipo, già approvati e pubblicati secondo la legge regionale n. 7/2002. Nelle more dell'adeguamento di detti schemi tipo alle innovazioni della legge regionale n. 7/2003, provvedono a tale adempimento autonomamente gli enti locali;

- l'obbligo della trasmissione degli atti approvati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (comma 12);

- le condizioni di modifica delle previsioni e dell'ordine di priorità di programmazione precedente (comma 16);

- la riserva di programmazione regionale e le deroghe in casi di particolare urgenza (commi 17, 18 e 19);

- in base alla disciplina introdotta con la legge regionale n. 7/2002, intervenuta di norma, con l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale, rispettivamente l'approvazione della progettazione preliminare e di quella definitiva, quella della progettazione esecutiva rientra nella competenza gestionale.

Di contro, l'art. 8 della legge regionale n. 7/2003, nel recepire i primi sei commi della legge n. 109/94, come sostituiti dall'art. 7, lett. g), della legge n. 166/2002, prescrive (comma 3) per il programma triennale dei lavori pubblici l'ordine di priorità delle opere ed i criteri relativi (inclusione anche delle opere con progetti esecutivi approvati) e, per l'elenco annuale (comma 6), per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, la previa approvazione di uno studio di fattibilità, mentre, per i lavori di importo - pari o superiore ad 1.000.000 di euro, la previa approvazione della progettazione preliminare. Per i lavori di manutenzione la medesima disposizione (comma 6) specifica che è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Per il successivo appalto dei lavori, che richiede l'approvazione della progettazione esecutiva, ne consegue, per i lavori di opere incluse nell'elenco annuale di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per i quali risulta redatto ed approvato studio di fattibilità, l'approvazione del progetto esecutivo, per riflessi di indirizzo e di controllo, di competenza pertanto non gestionale.

Per quanto concerne l'assetto delle competenze degli organi degli enti locali, si richiamano le disposizioni che seguono, con superamento di norme precedenti regionali e di direttive di questo Assessorato pertinenti.

Con l'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 (abrogazione della legge regionale n. 10/93, con eccezione del capo I) è soppressa la competenza dei consigli dei comuni e delle province regionali prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 ("l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture"), come introdotta dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, sostituita dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93 ed interpretata dall'art. 61 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Con particolare riguardo al settore dell'affidamento di forniture di beni e di servizi, per importi sotto soglia comunitaria, resta confermata dalla normativa presa in esame la competenza (generale) regolamentare di detti organi collegiali locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla vigente normativa.

Con il medesimo articolo 42 della legge regionale n. 7/2002 è abrogato altresì l'art. 15 della legge regionale n. 8 gennaio 1996, n. 4, e, quindi, la competenza delle giunte in tema di affidamento di servizi socio-assistenziali, competenza questa che rientrava in quella generale dei consigli prevista dall'introdotta art. 32, comma 2, lett. f), della legge n. 142/90.

Pertinenti istruzioni emanate dall'Assessorato, in ordine all'applicazione in tema di affidamento dei servizi menzionati, risultano in breve tempo superate dalla reintroduzione dell'art. 15 della legge regionale n. 4/96 con l'art. 63, comma 12, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, reintegrazione questa confermata dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 7/2003.

Per gli incarichi di progettazione e vari, l'art. 17 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002, con le modifiche del successivo art. 10 della legge regionale n. 7/2003.

Sotto il profilo della competenza, l'introdotta art. 17, comma 2, della legge n. 109/94 prevede, per gli enti diversi dalla Regione, la competenza "dei rispettivi organi esecutivi". Il successivo comma 11 del medesimo articolo stabilisce per detti incarichi il limite di importo inferiore a 100.000 euro (non superabile per soggetto interessato nell'anno solare), nonché la discrezionalità (possono) del ricorso e l'affidamento fiduciario.

Organi esecutivi degli enti locali, salva diversa indicazione legislativa o attribuzione statutaria, con richiamo del parere del C.G.A. n. 402/95, esternato con la circolare di



questo Assessorato n. 6 dell'8 agosto 1996, sono il sindaco del comune ed il presidente della provincia regionale aventi competenza residuale generale.

Non attribuita alla sfera burocratica la competenza del conferimento di detti incarichi in Sicilia, sia a livello di Amministrazione regionale che di enti diversi, per la caratterizzazione discrezionale e fiduciaria dell'affidamento dei medesimi, necessita individuare se la competenza relativa riguardi le giunte locali.

Gli artt. 23 e 41 della legge regionale n. 26/93 richiamano per la competenza delle giunte delle province regionali e dei comuni l'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con riconoscimento dei provvedimenti riguardanti acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale, provvedimenti questi di seguito con l'art. 13 della legge regionale n. 30/2000 (modifica del recepito art. 56, della legge n. 142/90) configurati come atti di indirizzo in assenza di disciplina regolamentare. Si rileva, di contro, che la speciale ed accennata caratterizzazione dei provvedimenti in esame ne induce l'attribuzione agli organi monocratici elettivi locali, ai quali il sistema regionale attribuisce, nella gestione delle amministrazioni, potere di indirizzo e l'ampia gamma di atti fiduciari.

Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria (sino a 200 mila euro), si rinvia a regolamento regionale (cfr. comma 10) e, transitoriamente, si ritiene possa essere emanato atto di indirizzo che mutui dalla vigente legislazione nel settore pertinenti criteri.

Sopra la soglia comunitaria trova applicazione la disciplina relativa (cfr. il comma 9).

Le misure dei compensi sono disciplinate dai commi 19 e 20 del citato art. 17 della recepita legge n. 109/94, con l'integrazione del comma 20 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2003.

Con l'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96 e successive modifiche della legge regionale n. 22/96, la trattativa privata è diversamente disciplinata per gli appalti di lavori pubblici, per quelli di fornitura di beni e per gli appalti di servizi e nei settori esclusi.

In particolare, nel settore dei lavori pubblici l'art. 24 della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, riconduce (cfr. i commi 1 e 9) alla competenza del legale rappresentante dell'ente e, quindi, del sindaco del comune e del presidente della provincia regionale, la determinazione del ricorso alla trattativa privata, previo parere degli uffici competenti. I criteri di aggiudicazione sono disciplinati dal comma 11 di detto articolo.

Trattasi di provvedimento che rientra tra le autorizzazioni, concretando la successiva attuazione del medesimo provvedimento attività gestionale, come quello esplicito del successivo art. 24/bis, introdotto con l'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche, in tema di cottimo-appalto.

Per quanto concerne invece gli affidamenti a trattativa privata disciplinati dal titolo II della legge regionale n. 7/2002 (cioè per gli affidamenti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici), sotto la soglia comunitaria, si fa riferimento ai regolamenti locali (cfr. il comma 2 degli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/2002).

Per gli importi non superiori a 25 mila euro è ammesso il ricorso transitorio alla trattativa privata con le condizioni e le modalità disciplinate dall'art. 34 del medesimo titolo, come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2003. La competenza del ricorso alla trattativa privata, in difetto di esplicita e diversa attribuzione, rientra nella competenza gestionale.

Invero, con riferimento al precedente assetto (cfr. la circolare di questo Assessorato n. 2/2001), le deroghe alla competenza gestionale sono disciplinate, come evidenziato, dagli artt. 17, 24 e 24/bis della recepita legge in esame. Si richiama in merito altresì l'art. 37/bis, comma 3, della medesima legge n. 109/94.

La modifica dell'art. 24/bis della legge n. 109/94, attuata con la l'art. 17 della legge regionale n. 7/2003, distingue il cottimo-appalto dal cottimo-lavori in economia e, quindi, la disciplina relativa legislativa e regolamentare.

Il capo III del D.P.R. n. 554/99 (relativo, in particolare, ai lavori in economia ed ai lavori di urgenza e di somma urgenza) trova applicazione senza l'autorizzazione del sindaco e del presidente della provincia regionale disciplinata dall'art. 24, comma 9, della legge n.

109/94 e, si aggiunge, di osservanza dei criteri previsti dal comma 11 del medesimo articolo.

Invero nella materia trova applicazione il recepimento, senza modifiche, del comma 6 dell'art. 24 della legge n. 109/94.

In tema di cottimo-appalto, per l'adeguamento degli atti materiali afferenti e per l'applicazione di precedente normativa, si richiamano i commi 5 e seguenti dell'art. 24/bis della legge n. 109/94.

In tema di espropriazioni ed occupazioni trova applicazione in Sicilia il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, dalla sua decorrenza di entrata in vigore e cioè dal 1° luglio 2003 (cfr. art. 24 della legge regionale n. 7/2003).

In particolare, sotto il profilo organizzativo degli uffici e dell'esercizio delle competenze, si richiamano le disposizioni dell'art. 6 della menzionata normativa.

Vanno evidenziate poi le particolari funzioni riconosciute al responsabile del procedimento dalle disposizioni della recepita legge n. 109/94 e da quelle compatibili del D.P.R. n. 554/99.

Va richiamato, in ordine a carenze di soggetti operatori utilizzabili all'interno delle amministrazioni locali, riferite anche ad ipotesi di mancanza di necessaria professionalità nonché di incompatibilità di cumulo di funzioni disciplinate dalla recepita legge n. 109/94, il comma 1, dell'art. 51, della l. n. 142/90 (recepito con l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2000) in tema di riconoscimento a detti enti di piena autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro riservati, per evidenziare:

- a) la diversa e non omogenea strutturazione degli enti locali;
- b) la competenza, interna ai dipartimenti ed agli uffici regolamentati e costituiti, della nomina del responsabile del procedimento;
- c) la riconduzione, senza limite di importo degli interventi, delle funzioni del responsabile del procedimento ai dirigenti o funzionari apicali, nelle ipotesi di carenze di figure professionali riscontrate nell'organico degli enti;
- d) il ricorso esterno, per carenza di figure professionali non individuabili all'interno delle amministrazioni (il segretario è soggetto individuabile, ma non come responsabile del procedimento), ove manchino professionalità specifiche o necessiti rimediare ad ipotesi di incompatibilità. Soccrono, in merito, avvalimenti di personale di altri enti e le varie forme associative normate, forme queste ultime alle quali deve farsi ricorso per accertate situazioni di organico limitato;
- e) il comma 2.1 dell'art. 18 della recepita legge n. 109/94 si riferisce al computo degli incentivi di progettazione interna spettanti. Rilevasi in merito che è stato soppresso il secondo periodo di detto comma con l'art. 12, lett. c), della legge regionale n. 7/2003.

Assume rilievo, infine, in tema di applicazione della normativa di che trattasi, l'art. 1 della legge regionale n. 7/2003, il quale, modificando l'art. 2 della recepita legge n. 109/94, con l'aggiunzione della lettera d) al comma 2 e con l'introduzione del comma 3 ter:

- 1) estende l'applicazione della normativa agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento;
- 2) prescrive per gli enti di cui al precedente numero e per gli enti sottoposti a vigilanza (cfr. citato art. 2, comma 2), privi di uffici tecnici, sempre limitatamente alle opere per le quali ricorre una programmazione regionale di finanziamento, l'avvalimento, per le varie fasi di procedura dell'appalto, degli uffici degli enti locali competenti per territorio.

La presente circolare, emanata in raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE**



## DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30\*

### **Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1**

##### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.

3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.

4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.

---

\* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 7 febbraio 2004, n. 31

## **Art. 2**

### *Interventi realizzati mediante sponsorizzazione*

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.

## **Art. 3**

### *Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi.*

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.

## **Art. 4**

### *Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario*

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.

## **Art 5**

### *Qualificazione*

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. (1)

## **Art. 6**

### *Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.*

1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le

prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.

7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.

## **Art. 9**

### *Criteri di aggiudicazione*

1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

2. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:

a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:

1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.

7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione



e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.

*NOTA:*

(1) Il rinvio al DPR 34/00 si deve intendere al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della l.r. 17/04, quindi il 31 dicembre 2004, pertanto differente dal testo recepito dall'art. 1 della l.r. 7/2002, che è quello vigente alla data dell'approvazione della suddetta l.r. 07/02 e cioè il 24 luglio 2002.